

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 2935/94 della Commissione, del 2 dicembre 1994, relativo alla fornitura di « corned beef » a titolo di aiuto alimentare 1
- ★ Regolamento (CE) n. 2936/94 della Commissione, del 1° dicembre 1994, che ripristina la riscossione dei dazi doganali a taluni prodotti industriali originari dell'Indonesia, della Thailandia e della Cina, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio 4
- ★ Regolamento (CE) n. 2937/94 della Commissione, del 1° dicembre 1994, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti tessili originari dell'India, della Malaysia, della Thailandia e delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio 6
- ★ Regolamento (CE) n. 2938/94 della Commissione, del 2 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 2137/93 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo 9
- ★ Regolamento (CE) n. 2939/94 della Commissione, del 2 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 105/76 del Consiglio relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca 12
- ★ Regolamento (CE) n. 2940/94 della Commissione, del 2 dicembre 1994, che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle Canarie in prodotti del settore dell'olio di oliva nel quadro del regime previsto dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio 15
- ★ Regolamento (CE) n. 2941/94 della Commissione, del 2 dicembre 1994, recante abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 1728/92 e (CEE) n. 1997/92 relativi alle modalità d'applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti cerealicoli e in prodotti del settore del riso e recanti i bilanci previsionali di approvvigionamento in questi due settori 17
- Regolamento (CE) n. 2942/94 della Commissione, del 2 dicembre 1994, relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione 18

Prezzo : 18 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 2943/94 della Commissione, del 2 dicembre 1994, relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione	33
* Regolamento (CE) n. 2944/94 della Commissione, del 2 dicembre 1994, che stabilisce regole specifiche di gestione e di ripartizione per taluni contingenti quantitativi tessili istituiti per il 1995 dal regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio	48
* Regolamento (CE) n. 2945/94 della Commissione, del 2 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, riguardo al recupero degli importi indebitamente versati e alle relative sanzioni	57
* Regolamento (CE) n. 2946/94 della Commissione, del 2 dicembre 1994, recante fissazione di quantitativi indicativi per il rilascio dei titoli di importazioni di banane nella Comunità nel primo trimestre del 1995 ...	60
* Regolamento (CE) n. 2947/94 della Commissione, del 2 dicembre 1994, che fissa il coefficiente uniforme di riduzione per la determinazione della quantità di banane da attribuire a ciascun operatore delle categorie A o B nel quadro del contingente tariffario per il 1995	62
Regolamento (CE) n. 2948/94 della Commissione, del 2 dicembre 1994, che sopprime la tassa di compensazione e ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di limoni freschi originari della Turchia	64
Regolamento (CE) n. 2949/94 della Commissione, del 2 dicembre 1994, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	65
Regolamento (CE) n. 2950/94 della Commissione, del 2 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	67
Regolamento (CE) n. 2951/94 della Commissione, del 2 dicembre 1994, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	69

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

94/774/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 24 novembre 1994, relativa al documento di accompagnamento standard previsto dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio**

94/775/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 28 novembre 1994, recante modifica delle decisioni 94/143/CE, 94/187/CE, 94/309/CE, 94/344/CE, 94/446/CE e 94/435/CE che stabiliscono le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di taluni prodotti di cui alla direttiva 92/118/CEE del Consiglio⁽¹⁾**

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2935/94 DELLA COMMISSIONE**del 2 dicembre 1994****relativo alla fornitura di « corned beef » a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato ad una serie di beneficiari 197 600 ECU di « corned beef » ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾ ;

che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione, nella Comunità, di « corned beef » da fornire al beneficiario indicato nell'allegato conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n. (1):** 387/94.
2. **Programma:** 1994.
3. **Beneficiario (2):** UNHCR, Boîte postale 2500, CH-1211 Genève 2 dépôt [tel.: (41-22) 739 81 37; telefax: 731 07 76; telex: 412404 CH HCR (Mme Seinet)].
4. **Rappresentante del beneficiario:** UNHCR Liaison Office c/o Hotel Razdan, Yerevan, Armenia [tel.: (007-8852) 56 08 44; telefax: 15 14 50].
5. **Luogo o paese di destinazione:** Armenia.
6. **Prodotto da mobilitare:** « corned beef ».
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (VII.A.1).
8. **Quantitativo globale:** quantità determinata nell'offerta per un importo totale di 197 600 ECU in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera h) del regolamento (CEE) n. 2200/87. L'offerta è espressa in chilogrammi di prodotto peso netto.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4) (5):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (VIII.A.2 e VIII.A.3).
Iscrizioni in lingua inglese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura (6):** franco destino.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** vedi punto 4.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco (7):** —
18. **Data limite per la fornitura:** 12. 3. 1995.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 19. 12. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 03. 1. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco (7): —
 - c) data limite per la fornitura: 26. 3. 1995.
22. **Importo della garanzia di gara:** 3 952 ECU.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 19 760 ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (8):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 120, bureau 7/46, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles [telex: 22037 AGREC B; telefax: (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (9):** Restituzioni applicabili esclusivamente ai prodotti designati dal codice prodotto 1602 50 31 125 o 1602 50 31 325 di cui al regolamento (CE) n. 3567/93 della Commissione (GU n. L 327 del 28. 12. 1993, pag. 1). Gli importi delle restituzioni sono quelli applicabili alla scadenza per la presentazione delle offerte.

Note

- (1) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (2) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.

L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :

— certificato sanitario.

- (4) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.

L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 (GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1).

- (5) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto VII.A.3.c) è sostituito dal seguente : « la dicitura "Comunità europea" ».
- (6) Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 7, paragrafo 3, lettera f) del regolamento (CEE) n. 2200/87, verrà presentata una sola offerta per lo stadio di fornitura previsto. Tuttavia, l'offerta indicherà a parte l'importo di ecu relativo alle spese complessive di trasporto oltre lo stadio di fornitura reso porto d'imbarco.
- (7) Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- (8) I cartoni sono impilati su pallet di legno (pino, abete o pioppo) delle dimensioni massime di 1 200 x 1 400 mm, con le seguenti caratteristiche :
- 4 vie, non reversibili, con alette ;
 - tavolato superiore costituito di 7 assi almeno, larghezza 100 mm, spessore 22 mm ;
 - tavolato inferiore costituito di 3 assi, larghezza 100 mm, spessore 22 mm ;
 - 3 traverse, larghezza 100 mm, spessore 22 mm ;
 - 9 spessori delle dimensioni minime di 100 x 100 x 78 mm.

Il carico di ogni pallet è avvolto in plastica retrattile dello spessore minimo di 150 micron.

I cartoni sono protetti da 4 rinforzi angolari (35 x 35 mm) di cartone dello spessore minimo di 3 mm, applicati sui quattro spigoli superiori.

Il tutto è legato, in ogni direzione, da due fascette di nylon larghe almeno 15 mm e munite di fibbie di plastica.

REGOLAMENTO (CE) N. 2936/94 DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1994

che ripristina la riscossione dei dazi doganali a taluni prodotti industriali originari dell'Indonesia, della Thailandia e della Cina, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1994 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti dei numeri d'ordine e origini indicati nella seguente tabella il massimale individuale è fissato ai livelli indicati nella tabella stessa; che alla data indicata le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione:

Numero d'ordine	Origine	Massimali (in ECU)	Data
10.0480	Indonesia	2 414 500	18. 10. 1994
10.1045	Tailandia	1 480 000	26. 9. 1994
10.1045	Cina	1 480 000	11. 10. 1994

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1994, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti indicati nella seguente tabella:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
10.0480	3923 21 00	Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci. — di polimeri di etilene	Indonesia
10.1045	8516 50 00	Forni a microonde	Tailandia Cina

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 6 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2937/94 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 1994**

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti tessili originari dell'India, della Malaysia, della Thailandia e delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, è concesso il beneficio del regime tariffario per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1994 a ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti dei numeri d'ordine e origini indicati nella seguente tabella i massimali sono fissati ai livelli indicati nella tabella stessa; che alla data indicata seguente le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione:

Numero d'ordine	Origine	Massimali	Data
40.0070	Malaysia	486 000 pezzi	11. 10. 1994
40.0140	India	23 000 pezzi	18. 10. 1994
40.0160	Thailandia	49 500 pezzi	23. 9. 1994
40.0180	India	56 t	26. 8. 1994
40.0200	Thailandia	116 t	14. 9. 1994
40.0390	Filippine	50,5 t	11. 10. 1994

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1.

La riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1994, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti indicati nella seguente tabella:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
40.0070	7	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	Malaysia

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
40.0140	14	6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	India
40.0160	16	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6211 32 31 6211 33 31	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings) con fodera, la parte esterna delle quali è realizzata in una sola e stessa stoffa, per uomo e per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Tailandia
40.0180	18	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 6207 92 00 6207 99 00 6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 10 6208 91 90 6208 92 10 6208 92 90 6208 99 00	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia	India
40.0200	20	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	Tailandia
40.0390	39	6302 51 10 6302 51 90 6302 53 90 ex 6302 59 00 6302 91 10 6302 91 90 6302 93 90 ex 6302 99 00	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia e quella di cotone riccio del tipo spugna	Philippines

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 6 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2938/94 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 2137/93 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 56, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 56 del regolamento (CEE) n. 822/87 dispone che, nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione; che tuttavia la restituzione può essere versata soltanto per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 345/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce, nel settore vitivinicolo, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2009/81⁽⁴⁾;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 345/79, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione:

- i) i prezzi e la disponibilità dei prodotti in questione sul mercato comunitario, nonché
- ii) i prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale;

considerando che occorre inoltre tener conto delle spese menzionate nel citato articolo 2, come pure dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché degli obiettivi definiti nel medesimo articolo e della necessità di evitare turbative sul mercato comunitario; che tuttavia, nel fissare l'importo delle restituzioni applicabili ai vini liquorosi, la differenza tra i prezzi comunitari e quelli praticati sul mercato mondiale deve essere presa in considerazione unicamente per il vino e i mosti impiegati nella fabbricazione dei vini liquorosi, poiché essa non è riscontrabile per gli altri prodotti utilizzati allo stesso scopo;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 345/79, i prezzi sul mercato della Comunità devono essere stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli praticati all'esportazione;

considerando che i prezzi del commercio internazionale devono essere stabiliti tenendo conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo 3;

considerando che la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, una differenziazione della restituzione a seconda dell'uso o della destinazione;

considerando che, in seguito all'adesione della Svezia e della Finlandia alla Comunità il 1° gennaio 1995, per prevenire eventuali operazioni speculative è opportuno escludere tali paesi di destinazione dal beneficio delle restituzioni all'esportazione fino al termine del 1994;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3389/81 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1343/94⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo;

considerando che, se si applicano le norme e le modalità di cui sopra alla situazione attuale del mercato, in particolare ai corsi e ai prezzi dei vini praticati nella Comunità e nel commercio internazionale, occorre fissare le restituzioni conformemente all'allegato del presente regolamento e modificare il regolamento (CEE) n. 2137/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1344/94⁽⁸⁾, che ha fissato le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2137/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42.

⁽³⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 69.

⁽⁴⁾ GU n. L 195 del 18. 7. 1981, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 341 del 28. 11. 1981, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU n. L 146 dell'11. 6. 1994, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 91.

⁽⁸⁾ GU n. L 146 dell'11. 6. 1994, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Codice NC	Codice prodotto	Per l'esportazione verso (1)	Importo delle restituzioni
2204 21 25 2204 21 35 2204 29 25 2204 29 35	110	01 ; 09	3,96 ECU/hl (2)
2204 21 25 2204 21 29 2204 21 35 2204 21 39 2204 29 25 2204 29 29 2204 29 35 2204 29 39	190	01	1,30 ECU/%/vol/hl (3)
		09	1,19 ECU/%/vol/hl (3)
2204 21 25 2204 29 25	910	01 ; 09	3,96 ECU/hl
2204 21 49 2204 21 59 2204 29 49 2204 29 59	910	01 ; 09	12,42 ECU/hl

(1) Le destinazioni sono le seguenti :

01 Tutti i paesi del continente africano ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dalla voce 09 ;

09 Tutte le altre destinazioni ad eccezione dei paesi terzi e territori seguenti :

- Tutti i paesi del continente americano compresi nel regolamento (CEE) n. 208/93 della Commissione (GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 11),
- Algeria,
- Australia,
- Austria,
- Cipro,
- Israele,
- Marocco,
- Sudafrica,
- Svizzera,
- Tunisia,
- Turchia,
- Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e le Repubbliche di Serbia e Montenegro,
- Svezia,
- Finlandia.

(2) Titolo alcolometrico volumico potenziale come definito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 822/87.

(3) Titolo alcolometrico volumico totale come definito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 822/87.

NB : I codici dei prodotti sono stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2079/94 (GU n. L 215 del 20. 8. 1994, pag. 2).

REGOLAMENTO (CE) N. 2939/94 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1994

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 105/76 del Consiglio relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/93⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 105/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3940/87 della Commissione⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2062/80 della Commissione, del 31 luglio 1980, relativo alle condizioni e alla procedura di concessione e di revoca del riconoscimento per le organizzazioni di produttori e le relative associazioni nel settore dei prodotti della pesca⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3527/92⁽⁶⁾, richiede una sostanziale revisione, e andrebbe pertanto sostituito;

considerando che occorre stabilire le condizioni e la procedura di concessione, rifiuto della concessione e revoca del riconoscimento per le organizzazioni di produttori al fine di consentire un'applicazione uniforme delle norme dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 105/76, un'organizzazione di produttori deve svolgere un'attività economica sufficiente; che le circostanze da cui risulta il soddisfacimento di tale condizione andrebbero specificate;

considerando che è opportuno definire un quadro generale di riferimento per le norme di produzione e commercializzazione che i membri di un'organizzazione di produttori sono tenuti ad osservare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3759/92, in appresso denominato regolamento di base;

considerando che gli Stati membri dovrebbero sorvegliare le attività delle organizzazioni di produttori;

considerando che è necessario precisare le informazioni da fornire ai fini del riconoscimento; che è inoltre opportuno stabilire adeguate scadenze per la concessione, il rifiuto e la revoca del riconoscimento, nonché per la trasmissione di informazioni alla Commissione; che gli aiuti erogati a norma dell'articolo 7 del regolamento di base devono essere recuperati qualora il riconoscimento sia stato ottenuto o utilizzato con mezzi fraudolenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento definisce le condizioni nonché la procedura di concessione e revoca del riconoscimento per le organizzazioni di produttori e le relative associazioni.

2. Ai fini del presente regolamento, la nozione di «organizzazione di produttori» è quella di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento di base.

Articolo 2

1. Il requisito di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera a) del regolamento (CEE) n. 105/76, in base al quale un'organizzazione di produttori deve dimostrare di svolgere un'attività economica sufficiente, sussiste se la zona per la quale viene chiesto il riconoscimento è giudicata dallo Stato membro sufficientemente rilevante per dimensioni, capacità totale dei pescherecci che operano a partire da essa e per regolarità ed entità degli sbarchi, e se

a) il numero di pescherecci utilizzati da aderenti all'organizzazione di produttori è pari almeno al 20 % del numero totale di pescherecci presenti nella zona;

oppure

b) riguardo alla specie o gruppo di specie per cui viene chiesto il riconoscimento, l'organizzazione di produttori controlla lo smercio dei seguenti quantitativi:

i) almeno il 15 % del quantitativo totale prodotto nella zona, espresso in tonnellate, o

ii) almeno il 30 % del quantitativo totale prodotto in un porto o mercato rilevante della stessa espresso in tonnellate; a tal fine lo Stato membro interessato designerà tali porti o mercati.

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 200 dell'1. 8. 1980, pag. 82.

⁽⁶⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 5.

Ai fini di una gestione più efficiente, lo Stato membro ha la facoltà di fissare tra il 15 % e il 30 % il valore di cui al punto i), e tra il 30 % e il 50 % il valore di cui al punto ii).

2. Gli Stati membri decidono quali criteri applicare tra quelli definiti al paragrafo 1, lettera a), lettera b), punto i) e lettera b), punto ii). Tali decisioni vengono notificate alla Commissione e alle parti eventualmente interessate.

Articolo 3

1. Le norme di produzione e commercializzazione adottate da un'organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino del regolamento di base devono essere stabilite per iscritto.

2. Salvo che gli Stati membri lo ritengano inopportuno, le norme di produzione devono includere la condizione che, anteriormente alla fine del primo mese della campagna di pesca, venga stabilito un piano di produzione comprendente iniziative in grado di adeguare l'offerta alle esigenze del mercato.

3. Le norme di commercializzazione devono includere almeno i seguenti aspetti:

- a) la qualità, la dimensione o il peso e la presentazione dei prodotti messi in vendita;
- b) la campionatura, i recipienti per la vendita, l'imballaggio e l'etichettatura e l'utilizzazione di ghiaccio;
- c) le condizioni per la prima immissione sul mercato.

4. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino del regolamento di base, gli aderenti possono essere esonerati dall'obbligo di smerciare l'intera produzione per il tramite della propria organizzazione se lo smercio viene effettuato nell'osservanza di norme comuni prestabilite; in tal caso, dette norme comuni devono almeno prescrivere l'applicazione dei prezzi di ritiro fissati dall'organizzazione.

5. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino del regolamento di base, l'obbligo di smerciare la produzione tramite l'organizzazione di produttori non concerne i quantitativi per i quali i membri hanno concluso contratti anteriormente alla loro adesione, purché abbiano informato l'organizzazione dell'entità e della durata di tali contratti prima di aderire, e purché l'organizzazione abbia acconsentito a dispensarli dall'obbligo.

Articolo 4

Ciascuna domanda di riconoscimento deve contenere le seguenti informazioni, per lo Stato membro interessato:

- a) l'atto costitutivo dell'organizzazione di produttori;
- b) lo statuto;
- c) i nomi delle persone con potere di agire in nome e per conto dell'organizzazione;

d) la specificazione delle attività alla base della domanda di riconoscimento;

e) elementi comprovanti l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2.

Articolo 5

1. Fintanto che un'organizzazione di produttori è riconosciuta, lo Stato membro interessato provvede a sorvegliarne le attività, in particolare ai fini del presente regolamento e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 105/76.

2. Se un'organizzazione di produttori viene meno ai propri obblighi o si astiene dal comunicare le informazioni necessarie allo Stato membro, questo può rifiutare o revocare il riconoscimento.

3. Qualora il riconoscimento sia revocato perché l'organizzazione interessata lo ha richiesto o ne beneficia con mezzi fraudolenti, gli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di base vengono recuperati dallo Stato membro.

Articolo 6

1. Entro due mesi dal ricevimento di una domanda di riconoscimento, lo Stato membro comunica per iscritto la propria decisione all'organizzazione di produttori. Se la domanda di riconoscimento non è accolta, lo Stato membro ne motiva il rifiuto.

2. L'intenzione di revocare il riconoscimento di un'organizzazione di produttori e i motivi di tale decisione sono notificati dallo Stato membro all'organizzazione almeno due settimane prima della revoca, fornendo le opportune giustificazioni.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il termine di due mesi, ogni decisione relativa alla concessione, alla revoca o al rifiuto del riconoscimento di un'organizzazione di produttori.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 2062/80 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1994.

Per la Commissione
Yannis PALEOKRASSAS
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2940/94 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1994

che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle Canarie in prodotti del settore dell'olio di oliva nel quadro del regime previsto dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2883/94 della Commissione, del 28 novembre 1994, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti agricoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio ⁽³⁾, ha fissato nell'allegato IX, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 30 giugno 1995, le quantità di prodotti del settore dell'olio d'oliva ammessi a beneficiare del regime di approvvigionamento sotto forma di un'esenzione dal dazio all'importazione oppure sotto forma di aiuto, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1601/92, il fabbisogno delle isole Canarie in olio d'oliva è soddisfatto, in termini di quantità, prezzo e qualità, attraverso la mobilitazione di oli d'oliva comunitari, a condizioni di smercio equivalente all'esenzione dai dazi all'importazione di tali oli, il che implica la concessione di un aiuto per tali consegne; che occorre fissare l'importo di tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, nonché dei prezzi praticati per l'esportazione nei paesi terzi; che a tal fine occorre differenziare l'aiuto per tipo di prodotto;

considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento delle Canarie in taluni prodotti agricoli sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94; che tale regolamento ha definito nuove modalità di gestione, in particolare in materia di rilascio e di durata dei titoli, di pagamento degli aiuti e di controllo delle operazioni commerciali nel quadro del

regime specifico suddetto; che tali disposizioni sostituiscono le modalità definite dal regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2569/93 ⁽⁶⁾, e si applicano nei vari settori di mercato a partire dal 1° dicembre 1994;

considerando che occorre di conseguenza abrogare, a partire dalla stessa data, il regolamento (CEE) n. 2025/92 della Commissione, del 22 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d'oliva per le isole Canarie e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2662/94 ⁽⁸⁾;

considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento acquistino efficacia alla data di entrata in vigore dei regolamenti che stabiliscono le modalità comuni di applicazione del regime, nonché il bilancio di approvvigionamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli importi degli aiuti per la fornitura alle isole Canarie di olio d'oliva proveniente dalla Comunità, nel quadro del bilancio di approvvigionamento stabilito dal regolamento (CE) n. 2883/94, ammontano, per ciascun tipo di olio, all'importo più elevato dei due importi seguenti:

- la media degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione fissate mediante gara per gli oli in piccoli imballaggi nel corso del mese precedente quello della presentazione della domanda di titolo, maggiorata di 1 ECU/100 kg;

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU n. L 207 del 23. 7. 1992, pag. 15.

⁽⁸⁾ GU n. L 284 dell'1. 11. 1994, pag. 33.

— la media degli importi delle restituzioni all'esportazione, fissati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio⁽¹⁾, per gli oli in piccoli imballaggi nel corso del mese precedente quello della presentazione della domanda di titolo, maggiorata di 1 ECU/100 kg.

Articolo 2

Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 2790/94.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2025/92 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere del 1° dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 2941/94 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1994

recante abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 1728/92 e (CEE) n. 1997/92 relativi alle modalità d'applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti cerealicoli e in prodotti del settore del riso e recanti i bilanci previsionali di approvvigionamento in questi due settori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2883/94 della Commissione, del 28 novembre 1994, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti agricoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio ⁽³⁾, ha fissato, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995, negli allegati VI e VII, le quantità di prodotti cerealicoli e di prodotti del settore del riso originari del resto della Comunità che beneficiano del regime di approvvigionamento sotto forma di un esonero dal dazio all'importazione oppure di concessione di un aiuto;

considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94, ha definito nuove modalità di applicazione del regime di approvvigionamento delle isole Canarie in taluni prodotti agricoli, in particolare in materia di rilascio e di validità dei titoli, di pagamento degli aiuti, nonché di controllo delle operazioni commerciali nel quadro del regime specifico; che tali disposizioni sostituiscono le modalità definite dal regolamento (CEE) n. 1695/92 della

Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 ⁽⁶⁾, e si applicano nei vari settori di mercato a partire dal 1° dicembre 1994;

considerando che occorre di conseguenza abrogare, a partire dalla stessa data, nel settore dei cereali, il regolamento (CEE) n. 1728/92 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2427/94 ⁽⁸⁾, e, nel settore del riso, il regolamento (CEE) n. 1997/92 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1683/94 ⁽¹⁰⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti (CEE) n. 1728/92 e (CEE) n. 1997/92 sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 104.

⁽⁸⁾ GU n. L 259 del 7. 10. 1994, pag. 6.

⁽⁹⁾ GU n. L 199 del 18. 7. 1992, pag. 20.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 53.

REGOLAMENTO (CE) N. 2942/94 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1994

relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2192/93⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento ;

considerando che, dato il costo di magazzinaggio dell'alcole, sarebbe opportune indire delle vendite, tramite gara semplice, per alcoli di origine vinica provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento italiano, francese e spagnolo ;

considerando che è opportuno procedere a gare semplici per l'esportazione in Brasile di alcole, destinato all'utilizzazione finale nel settore dei carburanti, al fine di ridurre entro breve termine le scorte comunitarie d'alcole d'origine vinica ;

considerando che è opportuno disporre che la cauzione di buona esecuzione, che deve essere costituita per il quantitativo totale messo in vendita nell'ambito di ciascuna gara prevista dal presente regolamento, garantisca il rispetto del termine fissato per l'esportazione dell'alcole nonché dell'utilizzazione finale nel settore dei carburanti in Brasile ; che tale cauzione può essere svincolata fino a concorrenza della metà del suo importo, proporzionalmente ai quantitativi di alcole denaturati, quando l'alcole in causa viene denaturato secondo le norme stabilite,

mentre la parte restante è svincolata quando vengono fornite le prove concernenti l'esportazione, la destinazione e l'utilizzazione degli alcoli denaturati ; che la cauzione può essere svincolata per i quantitativi di alcole non denaturati man mano che vengono fornite le prove concernenti l'esportazione, la destinazione e l'utilizzazione della quantità di alcole ritirata ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2192/93, relativo a taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo e recante modifica in particolare del regolamento (CEE) n. 377/93, prevede i tassi di conversione agricoli da applicare per convertire in moneta nazionale i pagamenti e le cauzioni previsti nel quadro delle gare semplici ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Sono indette quattro gare semplici n. 160/94 CE, 161/94 CE, 162/94 CE e 163/94 CE per la vendita di un quantitativo totale di 1 500 000 hl di alcole proveniente dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, detenuto dagli organismi d'intervento italiano, francese e spagnolo.

2. Ciascuna delle gare semplici n. 160/94 CE, 161/94 CE, 162/94 CE e 163/94 CE verte su quantitativo di 375 000 hl di alcole a 100 % vol.

3. L'alcole messo in vendita :

- è destinato all'esportazione fuori della Comunità europea, e
- deve essere importato e utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti in Brasile.

4. L'alcole oggetto delle gare semplici n. 160/94 CE e 161/94 CE deve essere trasformato, se del caso, e denaturato nella Comunità e soddisfare dopo tali operazioni le norme brasiliane relative agli alcoli destinati al settore dei carburanti.

5. In deroga all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 377/93, la denaturazione viene effettuata aggiungendo benzina al quantitativo d'alcole in causa nella proporzione almeno del 2 % dopo il ritiro fisico degli alcoli.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42.

⁽³⁾ GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.

Articolo 2

L'ubicazione ed i riferimenti relativi alle cisterne, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, nonché alcune condizioni specifiche figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

La vendita avviene conformemente alle disposizioni degli articoli da 13 a 16 e da 30 a 38 del regolamento (CEE) n. 377/93.

Tuttavia, in deroga all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 377/93, il termine fissato per la presentazione delle offerte nel quadro delle gare di cui al presente regolamento è compreso tra l'ottavo ed il venticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di gara semplice.

Articolo 4

1. L'esportazione dell'alcole aggiudicato nell'ambito delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento deve essere portata a termine entro il 26 giugno 1995.

2. L'alcole aggiudicato deve essere utilizzato entro il 26 giugno 1996.

Articolo 5

1. La cauzione di partecipazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 377/93 corrisponde ad un importo di 3 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol, da costituire per l'intero quantitativo posto in vendita nel quadro di ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Il mantenimento dell'offerta dopo la chiusura del termine per la presentazione delle offerte e la costituzione della cauzione di buona esecuzione costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽¹⁾, per quanto riguarda la cauzione di partecipazione.

La cauzione di partecipazione è immediatamente svincolata se l'offerta non è accettata o quando l'aggiudicatario soddisfa le condizioni di cui al primo comma.

2. Nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della decisione della Commissione di aggiudicazione dell'alcole, l'aggiudicatario fornisce la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione di buona esecuzione presso ciascun organismo d'intervento detentore dell'alcole, a garanzia dell'esportazione e dell'utilizzazione ai fini previsti dell'alcole in causa.

La cauzione di buona esecuzione ammonta a 60 ECU per ettolitro a 100 % vol ed è costituita per l'intero quantitativo posto in vendita nel quadro di ciascuna delle gare previste dal presente regolamento.

3. La metà della cauzione di buona esecuzione è svincolata, proporzionalmente ai quantitativi di alcole denaturati, da ciascuno degli organismi d'intervento interessati per il quantitativo ritirato che lo riguarda allorché sono fornite le prove che il quantitativo d'alcole di cui trattasi risponde, previa eventuale trasformazione e denaturazione secondo le modalità di cui all'articolo 1 del presente regolamento, alle norme brasiliane concernenti gli alcoli utilizzati nel settore dei carburanti e che l'alcole suddetto è esportato a partire dalla Comunità.

4. In deroga all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85, un importo di 10 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol della cauzione di buona esecuzione è incamerato per i quantitativi di alcole non esportati entro il 26 giugno 1995.

5. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, la cauzione di buona esecuzione è svincolata, su richiesta, da ciascuno degli organismi d'intervento interessati per il quantitativo ritirato che lo riguarda allorché sono fornite le prove concernenti l'esportazione, la destinazione e l'utilizzazione ai fini previsti del quantitativo di alcole ritirato, secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento detentore dell'alcole e l'aggiudicatario stabiliscono di comune accordo un calendario preciso dei ritiri fisici dell'alcole. Tale calendario è comunicato alla Commissione entro il mese successivo alla data di ricevimento della decisione della Commissione relativa all'aggiudicazione dell'alcole, allo scopo di coordinare lo svolgimento delle operazioni di ritiro, conformemente alle disposizioni dal presente regolamento.

2. L'aggiudicatario paga l'alcole attribuitogli e sono altresì a suo carico i rischi di furto, di perdita o di distruzione nonché le spese connesse al magazzinaggio, nel quadro delle gare indette dal presente regolamento, entro il 26 giugno 1995.

3. Dopo il pagamento di un quantitativo di alcole, calcolato per ogni ettolitro di alcole a 100 % vol, l'organismo d'intervento detentore rilascia un buono di ritiro per il corrispondente quantitativo. La proprietà dell'alcole per il quale è stato rilasciato un buono di ritiro è trasferita al momento del rilascio del buono e i corrispondenti quantitativi si considerano usciti alla stessa data.

Nel buono di ritiro è indicato il termine entro cui deve essere effettuato il ritiro fisico dell'alcole dai depositi dell'organismo d'intervento interessato.

(¹) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

Articolo 7

1. Prima che l'alcole aggiudicato venga ritirato, l'organismo d'intervento e l'aggiudicatario procedono al prelievo e all'analisi di un campione contraddittorio per verificare il titolo alcolometrico dell'alcole espresso in % vol.

Se dalle analisi effettuate su detto campione risulta una differenza tra il titolo alcolometrico volumico dell'alcole da ritirare e il titolo alcolometrico volumico minimo dell'alcole descritto nel bando di gara, si applicano le disposizioni seguenti:

i) l'organismo d'intervento ne informa il giorno stesso i servizi della Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II, nonché l'ammassatore e l'aggiudicatario;

ii) l'aggiudicatario può:

- accettare di prendere in consegna la partita dalle caratteristiche constatate, previo accordo della Commissione, oppure
- rifiutare di prendere in consegna tale partita.

In questi casi l'aggiudicatario ne dà comunicazione il giorno stesso all'organismo d'intervento e alla Commissione secondo quanto indicato nell'allegato III.

Non appena espletate tali formalità, qualora rifiuti di prendere in consegna la partita di cui trattasi, l'aggiudi-

catario non ha più alcun obbligo nei confronti di detta partita.

2. In caso di rifiuto della merce da parte dell'aggiudicatario, previsto al paragrafo 1, l'organismo d'intervento interessato fornisce all'aggiudicatario, entro un termine massimo di 8 giorni, un'altra partita di alcole della qualità prevista e senza spese supplementari.

3. Se, per motivi imputabili all'organismo d'intervento, il ritiro fisico dell'alcole è ritardato di oltre 5 giorni lavorativi rispetto alla data di accettazione della partita che deve essere ritirata dall'aggiudicatario, l'indennizzo è a carico dello Stato membro

Articolo 8

In deroga all'articolo 36, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 377/93, l'alcole delle cisterne indicate nella comunicazione degli Stati membri prevista dall'articolo 36 dello stesso regolamento, oggetto delle gare previste all'articolo 1 del presente regolamento, può essere sostituito dagli organismi d'intervento detentori, con l'accordo della Commissione, o mescolato con altro alcole conferito all'organismo di intervento, fino al momento del rilascio del relativo buono di ritiro, in particolare per motivi logistici.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

GARA SEMPLICE N. 160/94 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
1. FRANCIA	Deulep Boulevard Chanzy 30800 Saint-Gilles-du-Gard		9 396	35 + 36	Greggio (+ 92 % vol)
	Verniers Route de Cuxac 11100 Narbonne		10 898	35 + 36	Greggio (+ 92 % vol)
	Verniers Route de Cuxac 11100 Narbonne		2 680 3 867	39 35 + 36	Gusto sgradevole (+ 92 % vol) Gusto sgradevole (+ 92 % vol)
	Deulep Boulevard Chanzy 30800 Saint-Gilles-du-Gard		2 499 195	39 35 + 36	Gusto sgradevole (+ 92 % vol) Gusto sgradevole (+ 92 % vol)
	Totale		29 535		
2. SPAGNA	Villarrobledo		5 427	39	Neutro
	Tarancón		60 069	39	Neutro
	Villarrobledo		35 836	39	Greggio
	Tarancón		44 133	39	Greggio
	Totale		145 465		
3. ITALIA	Tampieri		10 000	35	Neutro
	Caviro		21 000	39	Neutro
	Cantine Venete		2 000	35	Neutro
	ICV		1 500	35	Neutro
	Del Sud (Puglia)		20 000	35	Neutro
	Di Trani (Puglia)		10 000	39	Neutro
	Rodi (Puglia)		14 000	35	Neutro
	Bertolino		37 000	39	Neutro
	Kronion		1 000	36	Neutro
	Kronion		5 000	39	Neutro
	Gedis		2 000	35	Neutro
	Dicovisa		1 500	35	Neutro
Di Lorenzo		5 000	35	Greggio	

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
3. ITALIA (cont.)	Tampieri		4 000	35	Greggio
	ICV		6 000	39	Greggio
	Gedis		15 000	39	Greggio
	Kronion		5 000	39	Greggio
	Vinum		5 000	36	Greggio
	Caviro		1 500	35	Gusto sgradevole
	Cipriani		5 000	35	Gusto sgradevole
	IIA		1 500	36	Gusto sgradevole
	Sasriv (Campania)		3 000	39	Gusto sgradevole
	IIA		4 000	39	Gusto sgradevole
	Sapis (Campania)		3 000	39	Gusto sgradevole
	Bertolino		7 000	35	Gusto sgradevole
	Bertolino		10 000	39	Gusto sgradevole
	Totale			200 000	
Totale generale			375 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in lire italiane o franchi francesi o pesete spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti in Brasile.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 375 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 160/94 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 13. 12. 1994.
5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :
 - a) il riferimento alla gara semplice n. 160/94 CE,
 - b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
 - c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93.
6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dai seguenti organismi d'intervento :
 - EIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03 ; telefax : 445 39 40, 495 39 40).
 - SAV par délégation de l'Onivins, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tel. : 57 51 03 03 ; télex : 572 025 ; telefax : 57 25 07 25).
 - SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

Nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi, l'aggiudicatario fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 60 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento interessato.

GARA SEMPLICE N. 161/94 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
1. FRANCIA	Verniers Route de Cuxac 11100 Narbonne		8 783	35 + 36	Gusto sgradevole (+ 92 % vol)
	Verniers Route de Cuxac 11100 Narbonne		20 751	35 + 36	Greggio (+ 92 % vol)
	Totale		29 534		
2. SPAGNA	Villarrobledo		5 427	39	Neutro
	Tarancón		60 070	39	Neutro
	Villarrobledo		35 836	39	Greggio
	Tarancón		44 133	39	Greggio
	Totale		145 466		
3. ITALIA	Distercoop		11 000	39	Neutro
	Villapana		4 000	35	Neutro
	Orbat		3 500	36	Neutro
	Di Lorenzo		16 000	39	Neutro
	Cipriani		1 500	39	Neutro
	Di Trani (Puglia)		10 000	35	Neutro
	Palma (Puglia)		5 000	39	Neutro
	Sapis (Puglia)		22 500	39	Neutro
	Balice (Puglia)		5 000	35	Neutro
	Bertolino		30 000	35	Neutro
	Kronion		7 500	35	Neutro
	Gedis		7 500	36	Neutro
	Dicovisa		1 500	35	Neutro
	Distercoop		11 000	39	Greggio
	Cipriani		3 000	35	Greggio
	Villapana		2 000	35	Greggio
	Enodistil		15 000	39	Greggio
Kronion		3 000	35	Greggio	

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
3. ITALIA (seguito)	Vinum		6 000	39	Greggio
	Caviro		7 000	39	Gusto sgradevole
	Del Salento (Campania)		7 000	35	Gusto sgradevole
	Sasriv (Campania)		4 000	36	Gusto sgradevole
	Bertolino		17 000	39	Gusto sgradevole
	Totale		200 000		
	Totale generale		375 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in lire italiane o franchi francesi o pesete spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti in Brasile.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 375 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 120» della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 161/94 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 13. 12. 1994.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara semplice n. 161/94 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dai seguenti organismi d'intervento:

- EIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03 ; telefax : 445 39 40, 495 39 40).
- SAV par délégation de l'Onivins, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tel. : 57 51 03 03 ; télex : 572 025 ; telefax : 57 25 07 25).
- SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

Nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi, l'aggiudicatario fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 60 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento interessato.

GARA SEMPLICE N. 162/94 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
1. FRANCIA	Longuefuye 53200 Château-Gontier		5 091	39	Gusto sgradevole (+ 92 % vol)
	Miroline Terre-plein Nord 14600 Honfleur		15 374	35 + 36	Gusto sgradevole (+ 92 % vol)
	Totale		20 465		
2. SPAGNA	Villarrobledo		5 427	39	Neutro
	Tarancón		69 139	39	Neutro
	Villarrobledo		35 836	39	Greggio
	Tarancón		44 133	39	Greggio
	Totale		154 535		
3. ITALIA	D'Auria		6 000	36	Neutro
	DCA		5 000	36	Neutro
	Mazzari		20 000	39	Neutro
	Bonollo		3 500	39	Neutro
	Sapis (Puglia)		24 000	39	Neutro
	Sasriv		5 000	36	Neutro
	De Luca		15 000	35	Neutro
	Vinum		35 000	39	Neutro
	Gedis		10 000	36	Neutro
	Dicovisa		1 500	35	Neutro
	D'Auria		9 000	39	Greggio
	SAIG		5 500	39	Greggio
	Vinal		3 000	35	Greggio
	De Luca		20 000	35	Greggio
	Balice		2 500	39	Greggio
	DCA		3 000	35	Gusto sgradevole
	Caviro		3 000	35	Gusto sgradevole
Del Salento (Puglia)		2 000	35	Gusto sgradevole	

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole	
3. ITALIA (seguito)	Sapis (Campania)		2 000	39	Gusto sgradevole	
	Rodi (Campania)		4 000	35	Gusto sgradevole	
	Rodi (Puglia)		4 000	35	Gusto sgradevole	
	Bertolino		7 000	35	Gusto sgradevole	
	Enodistil		3 000	36	Gusto sgradevole	
	Enodistil		2 500	39	Gusto sgradevole	
	Vinum		4 500	39	Gusto sgradevole	
		Totale		200 000		
		Totale generale		375 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in lire italiane o franchi francesi o pesete spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti in Brasile.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 375 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 120» della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 162/94 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 13. 12. 1994.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara semplice n. 162/94 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dai seguenti organismi d'intervento :

— EIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03 ; telefax : 445 39 40, 495 39 40).

— SAV par délégation de l'Onivins, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tel. : 57 51 03 03 ; télex : 572 025 ; telefax : 57 25 07 25).

— SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

Nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi, l'aggiudicatario fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 60 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento interessato.

GARA SEMPLICE N. 163/94 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
1. FRANCIA	Longuefuye 53200 Château-Gontier		5 092	39	Gusto sgradevole (+ 92 % vol)
	Miroline Terre-plein Nord 14600 Honfleur		15 374	35 + 36	Gusto sgradevole (+ 92 % vol)
	Totale		20 466		
2. SPAGNA	Villarrobledo		5 427	39	Neutro
	Tarancón		69 138	39	Neutro
	Villarrobledo		35 836	39	Greggio
	Tarancón		44 133	39	Greggio
	Totale		154 534		
3. ITALIA	Neri		5 000	35	Neutro
	Neri		20 000	39	Neutro
	Bonollo		10 000	39	Neutro
	Sapis (Puglia)		10 500	39	Neutro
	Sapis (Campania)		10 000	39	Neutro
	Del Salento (Campania)		20 000	35	Neutro
	Sasriv (Campania)		3 000	39	Neutro
	Vinum		6 500	36	Neutro
	Vinum		17 000	39	Neutro
	Enodistil		4 000	35	Neutro
	Gedis		17 500	39	Neutro
	Dicovisa		1 500	35	Neutro
	Bonollo		10 500	39	Greggio
	DCA		6 000	35	Greggio
	Gist Brocades		1 000	35	Greggio
	Balice		10 000	35	Greggio
	Balice		10 000	36	Greggio
	Balice		2 500	39	Greggio
	Caviro		5 500	35	Gusto sgradevole
	Rodi (Puglia)		2 500	39	Gusto sgradevole
Del Sud		4 500	35	Gusto sgradevole	
Del Sud		2 000	36	Gusto sgradevole	

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole	
3. ITALIA (segue)	Di Trani (Puglia)		3 000	39	Gusto sgradevole	
	Bertolino		15 000	36	Gusto sgradevole	
	Enodistil		1 500	35	Gusto sgradevole	
	Vinum		1 000	36	Gusto sgradevole	
		Totale		200 000		
		Totale generale		375 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in lire italiane o franchi francesi o pesete spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti in Brasile.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 375 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono :

— essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,

— oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 163/94 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 13. 12. 1994.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :

a) il riferimento alla gara semplice n. 163/94 CE,

b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dai seguenti organismi d'intervento :

— EIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03 ; téléfax : 445 39 40, 495 39 40).

— SAV par délégation de l'Onivins, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tel. : 57 51 03 03 ; télex : 572 025 ; telefax : 57 25 07 25).

— SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

Nei 20 giorni successivi alla data di ricevimento della decisione della Commissione di attribuzione della partita di cui trattasi, l'aggiudicatario fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 60 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento interessato.

ALLEGATO II

I numeri da utilizzare per chiamare Bruxelles sono solo i seguenti :

DG VI/E/2 (all'attenzione dei sig. Chiappone/Van der Stappen)

- per telex : 22037 AGREC B
 22070 AGREC B (caratteri greci)
- per telefax : 32-2-295 92 52

ALLEGATO III

Comunicazione di rifiuto o di accettazione di partite nel quadro della gara semplice per l'esportazione di alcole d'origine vinica aperta dal regolamento (CE) n. 2942/94

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario :
- Data dell'aggiudicazione :
- Data del rifiuto o dell'accettazione della partita da parte dell'aggiudicatario :

Numero della partita	Quantità in ettolitri	Ubicazione dell'alcole	Giustificazione del rifiuto o dell'accettazione di presa in consegna

REGOLAMENTO (CE) N. 2943/94 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1994

relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2192/93⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, dato il costo di magazzino dell'alcole, sarebbe opportuno indire delle vendite, tramite gara semplice, per alcoli di origine vinica provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento spagnolo e italiano;

considerando che è opportuno procedere a gare semplici per l'esportazione di alcole, destinato all'utilizzazione finale nel settore dei carburanti, in determinati paesi dei Caraibi e dell'America centrale, che offrono una certa garanzia di assenza di perturbazioni sul mercato dell'alcole e delle bevande spiritose;

considerando che è tuttavia opportuno adattare il livello delle cauzioni e le relative modalità attualmente previste per tali gare, tenendo conto dell'ingente quantità di alcole posto in vendita; che occorre esigere una cauzione di ritiro per garantire l'esportazione di tale alcole prima dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'accordo dell'Uruguay Round in materia di alcoli di origine agricola e aumentare l'importo della cauzione di esecuzione,

in particolare in previsione del possibile stoccaggio di un volume considerevole di alcole nei paesi interessati dei Caraibi e dell'America Centrale;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2192/93, concernente taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo e recante in particolare modifica del regolamento (CEE) n. 377/93, prevede i tassi di conversione agricoli da applicare per convertire in moneta nazionale i pagamenti e le cauzioni previsti nel quadro delle gare semplici;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono indette sei gare semplici nn. 164/94 CE, 165/94 CE, 166/94 CE, 167/94 CE, 168/94 CE e 169/94 CE per la vendita di un quantitativo totale di 1 450 000 hl di alcole proveniente dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, detenuto dagli organismi di intervento italiano e spagnolo.

2. Le gare semplici nn. 164/94 CE, 165/94 CE e 166/94 CE vertono rispettivamente su un quantitativo di 200 000, 200 000 e 375 000 hl di alcole a 100 % vol.

La gara semplice n. 167/94 CE verte su un quantitativo di 200 000 hl di alcole a 100 % vol.

Le gare semplici nn. 168/94 CE e 169/94 CE vertono rispettivamente su un quantitativo di 175 000 e 300 000 hl di alcole a 100 % vol.

Articolo 2

L'alcole messo in vendita:

— è destinato all'esportazione fuori della Comunità europea e

— deve essere importato e disidratato:

— per le gare semplici nn. 164/94 CE, 165/94 CE e 166/94 CE in Costa Rica

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42.

⁽³⁾ GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.

- per la gara semplice n. 167/94 CE in uno dei seguenti paesi terzi :
 - Guatemala,
 - Honduras, comprese le isole Swan,
 - El Salvador ;
- per le gare semplici nn. 168/94 CE e 169/94 CE in uno dei seguenti paesi terzi :
 - San Cristoforo e Nevis,
 - Bahamas,
 - Repubblica Dominicana,
 - Antigua e Barbuda,
 - Dominica,
 - Isole Vergini Britanniche e Montserrat,
 - Giamaica,
 - Santa Lucia,
 - San Vincenzo, comprese le isole Grenadine settentrionali,
 - Barbados,
 - Trinidad e Tobago,
 - Belize,
 - Grenada, comprese le isole Grenadine meridionali,
 - Aruba,
 - Antille olandesi : Curaçao, Bonaire, Sant'Eustachio, Saba e la parte meridionale di San Martino,
 - Guyana,
 - Isole Vergini degli Stati Uniti d'America ;
- deve essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Articolo 3

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, nonché alcune condizioni specifiche figurano nell'allegato.

Articolo 4

La vendita avviene conformemente alle disposizioni degli articoli 13, 14, 15, 16, 18 paragrafi 5 e 6 e degli articoli da 30 a 38 del regolamento (CEE) n. 377/93.

Tuttavia, in deroga al disposto dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 377/93 il termine per la presentazione delle offerte relative alle aggiudicazioni previste dal presente regolamento si situa tra l'ottavo e il venticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei bandi di gara semplici.

Articolo 5

1. La cauzione di partecipazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 377/93 corrisponde ad un importo di 3 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol, da

costituire per il quantitativo complessivo posto in vendita nel quadro di ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Il mantenimento dell'offerta dopo la chiusura del termine per la presentazione delle offerte e la costituzione della cauzione di ritiro costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ⁽¹⁾ per quanto riguarda la cauzione di partecipazione.

La cauzione di partecipazione è immediatamente svincolata se l'offerta non è accettata o quando l'aggiudicatario soddisfa le condizioni di cui al primo comma.

2. Nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della decisione della Commissione di aggiudicazione dell'alcole, l'aggiudicatario fornisce la prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione di ritiro, presso ciascun organismo d'intervento detentore dell'alcole, a garanzia dell'esportazione dell'alcole oggetto dell'aggiudicazione.

La cauzione di ritiro ammonta a 10 ECU per ettolitro a 100 % vol, ed è costituita per l'intero quantitativo posto in vendita nel quadro di ciascuna delle gare previste dal presente regolamento.

Gli organismi d'intervento detentori dell'alcole svincolano la cauzione di ritiro per ogni quantitativo di alcole per il quale è presentata la prova di uscita dal territorio doganale della Comunità conformemente alla normativa doganale comunitaria.

L'esportazione dell'alcole aggiudicato nel quadro delle gare previste dal presente regolamento costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 per quanto riguarda la cauzione di ritiro.

3. La cauzione di buona esecuzione ammonta a 25 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.

In deroga all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 377/93, tale cauzione è costituita, per ognuna delle gare di cui all'articolo 1, per ciascun quantitativo di alcole oggetto di un buono di ritiro.

L'aggiudicatario fornisce la prova della costituzione della cauzione di buona esecuzione all'organismo di intervento interessato entro e non oltre il giorno del rilascio del buono di ritiro del rispettivo quantitativo di alcole.

Per lo svincolo di tale cauzione si applica l'articolo 34, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 377/93.

Articolo 6

1. L'organismo di intervento detentore dell'alcole e l'aggiudicatario stabiliscono di comune accordo un calendario preciso dei prelievi fisici dell'alcole. Tale calendario è comunicato alla Commissione entro il mese successivo alla data di ricevimento della decisione della Commissione relativa all'aggiudicazione dell'alcole, allo scopo di coordinare lo svolgimento delle operazioni di prelievo, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

2. L'aggiudicatario paga l'alcole attribuitogli e sono altresì a suo carico i rischi di furto, di perdita o di distruzione nonché le spese connesse al magazzinaggio, nel quadro delle gare indette dal presente regolamento, entro un termine massimo stabilito in funzione del quantitativo oggetto della gara, calcolando un mese per ogni quota intera di 75 000 ettolitri di alcole a 100 % vol. Tale termine massimo decorre dalla fine del primo mese successivo alla data di ricevimento della decisione della Commissione di aggiudicazione dell'alcole. Tuttavia tutto l'alcole aggiudicato deve essere esportato e pagato entro il 26 giugno 1995.

3. Dopo il pagamento di un quantitativo di alcole, calcolato per ogni ettolitro di alcole a 100 % vol, l'organismo di intervento detentore rilascia un buono di ritiro per il corrispondente quantitativo. La proprietà dell'alcole per il quale è stato rilasciato un buono di ritiro è trasferita al momento del rilascio del buono e i corrispondenti quantitativi si considerano usciti alla stessa data.

I buoni di ritiro sono rilasciati per un quantitativo minimo di 5 000 ettolitri, salvo nel caso dell'ultimo ritiro in ciascuno Stato membro.

Articolo 7

Per essere ricevibile, l'offerta reca l'indicazione del luogo dell'utilizzazione finale dell'alcole aggiudicato e l'impegno del concorrente di rispettare tale destinazione. L'offerta comprende anche la prova che il concorrente ha concluso accordi vincolanti con un operatore del settore dei carburanti stabilito in uno dei paesi terzi indicati all'articolo 2, il quale si impegna a disidratare l'alcole aggiudicato in uno di tali paesi e ad esportarlo unicamente a fini di utilizzo nel settore dei carburanti.

Articolo 8

In deroga all'articolo 36, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 377/93, l'alcole situato nelle cisterne indicate nella comunicazione degli Stati membri prevista dall'articolo 36 dello stesso regolamento, oggetto delle gare previste all'articolo 1 del presente regolamento, può essere sostituito dagli organismi di intervento detentori, con l'accordo della Commissione, o mescolato con

altro alcole conferito all'organismo di intervento, fino al momento del rilascio del relativo buono di ritiro, in particolare per motivi logistici.

Articolo 9

1. Gli aggiudicatari delle gare semplici nn. 164/94 CE, 165/94 CE e 166/94 CE e della gara semplice n. 167/94 CE possono concordare di scambiarsi un quantitativo di alcole immagazzinato nelle cisterne indicate per uno stesso Stato membro, da utilizzare per le destinazioni previste nel quadro delle suddette gare.

2. Gli aggiudicatari delle gare semplici nn. 168/94 CE e 169/94 CE possono concordare di scambiarsi un quantitativo di alcole immagazzinato nelle cisterne indicate per uno stesso Stato membro, da utilizzare per le destinazioni previste nel quadro delle suddette gare.

3. L'eventuale scambio di cui ai paragrafi 1 e 2 lascia impregiudicati gli obblighi degli aggiudicatari relativi in particolare al prezzo da versare, ai termini di ritiro e di utilizzazione dell'alcole loro aggiudicato, indicati nel relativo bando di gara.

4. Gli aggiudicatari che intendano procedere ad uno scambio sono tenuti ad informarne preventivamente i rispettivi organismi di intervento.

5. Qualora lo scambio comporti modifica del calendario previsto per il prelievo fisico dell'alcole, il calendario stesso è immediatamente adattato e la modifica è immediatamente comunicata alla Commissione.

6. Gli scambi eventuali non devono comportare modifica dei quantitativi complessivi di alcole posto in vendita rispettivamente per le gare nn. 164/94 CE, 165/94 CE e 166/94 CE, la gara n. 167/94 CE e le gare nn. 168/94 CE e 169/94 CE.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

GARA SEMPLICE N. 164/94 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
SPAGNA	Villarrobledo	25	11 897	39	Greggio
	Villarrobledo	22	39 014	39	Greggio
	Villarrobledo	17	42 241	39	Greggio
	Villarrobledo	20	41 813	39	Greggio
	Tarancón	C-6	11 563	39	Greggio
	Tarancón	D-6	26 317	39	Greggio
	Tarancón	C-7	27 155	39	Greggio
		Totale		200 000	

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 200 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

— essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,

— oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 164/94 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 12. 12. 1994.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :
- a) il riferimento alla gara semplice n. 164/94 CE,
 - b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
 - c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.
6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :
- SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).
- L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 25 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento competente entro la data di rilascio di un buono di ritiro per il rispettivo quantitativo di alcole.

GARA SEMPLICE N. 165/94 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
SPAGNA	Villarrobledo	28	43 657	39	Neutro
	Tarancón	C-4	3 165	35 + 36	Neutro
	Villarrobledo	18	42 700	39	Greggio
	Villarrobledo	19	42 268	39	Greggio
	Tarancón	C-8	26 498	39	Greggio
	Tarancón	C-5	26 508	39	Greggio
	Tarancón	C-6	15 204	39	Greggio
	Totale			200 000	

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 200 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

— essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,

— oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 165/94 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 12. 12. 1994.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

a) il riferimento alla gara semplice n. 165/94 CE,

b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.
6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :
- SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).
- L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 25 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento competente entro la data di rilascio di un buono di ritiro per il rispettivo quantitativo di alcole.

GARA SEMPLICE N. 166/94 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
ITALIA	Dist. Tampieri SpA		15 000	35	Neutro
	Dist. Villapana SpA		5 775	35	Neutro
	Dist. Lorenzo snc		10 000	39	Neutro
	Dist. Bonollo snc		2 500	39	Neutro
	Dist. Ind. chimica valenzana		3 000	39	Neutro
	Dist. Esposito snc		2 500	36	Neutro
	Dist. Del Salento SpA		5 000	35	Neutro
	Dist. Ind. ital. alcole snc		4 272	39	Neutro
	Dist. Palma SpA		2 228	39	Neutro
	Dist. Bertolino SpA		10 000	39	Neutro
	Dist. Neri Srl		45 000	35	Greggio
	Dist. Neri Srl		10 000	39	Greggio
	Dist. Bonollo SpA		24 325	35	Greggio
	Dist. Bonollo SpA		21 500	39	Greggio
	Dist. Caviro Scrl		15 000	35	Greggio
	Dist. Caviro Scrl		30 000	39	Greggio
	Dist. Villapana SpA		15 000	35	Greggio
	Dist. Tampieri SpA		10 000	35	Greggio
	Dist. D'Auria SpA		10 500	39	Greggio
	Dist. Mazzari SpA		10 000	39	Greggio
	Dist. Di Trani SpA		5 000	35	Greggio
	Dist. Di Trani SpA		10 000	39	Greggio
	Dist. De Luca snc		10 000	35	Greggio
	Dist. Balice snc		15 000	35	Greggio
	Dist. Del Sud SpA		3 000	36	Greggio
	Dist. Palma SpA		17 000	39	Greggio
	Dist. Palma SpA		10 000	39	Greggio
	Dist. DI.CO.VI.SA. Scrl		900	35	Greggio
	Dist. Enodistil SpA		10 000	35	Greggio
	Dist. Enodistil SpA		21 500	39	Greggio
	Dist. Kronion Scrl		5 500	35	Greggio
	Dist. G.E.D.I.S. SpA		15 500	39	Greggio
	Totale		375 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 375 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono :

— essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,

— oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 120» della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 166/94 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 12. 12. 1994.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :

a) il riferimento alla gara semplice n. 166/94 CE,

b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :

— EIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03 ; telefax : 445 39 40, 495 39 40).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 25 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento competente entro la data di rilascio di un buono di ritiro per il rispettivo quantitativo di alcole.

GARA SEMPLICE N. 167/94 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
ITALIA	Dist. Caviro Scrl		5 000	35	Neutro
	Dist. Centro Adriatico SpA		6 000	35	Neutro
	Dist. S.A.P.T.S. SpA		8 500	39	Neutro
	Dist. Palma SpA		3 795	35	Neutro
	Dist. D. Auria SpA		8 000	39	Neutro
	Dist. Bocchino snc		3 900	35	Greggio
	Dist. Neri Srl		20 000	35	Greggio
	Dist. Neri Srl		13 000	39	Greggio
	Dist. Caviro Scrl		21 500	35	Greggio
	Dist. Caviro Scrl		32 500	39	Greggio
	Dist. Di Lorenzo snc		10 000	35	Greggio
	Dist. Di Trani SpA		4 905	35	Greggio
	Dist. De Luca		15 000	35	Greggio
	Dist. Palma SpA		15 500	39	Greggio
	Dist. DI.CO.VI.SA. Scrl		900	35	Greggio
	Dist. Enodistil SpA		10 500	35	Greggio
	Dist. Bertolino		16 000	39	Greggio
	Dist. Vinum		5 000	36	Greggio
	Totale		200 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 200 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono :
 - essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
 - oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.
 3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 167/94 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.
 4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 12. 12. 1994.
 5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :
 - a) il riferimento alla gara semplice n. 167/94 CE,
 - b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
 - c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.
 6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :
 - EIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03 ; telefax : 445 39 40, 495 39 40).
- L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 25 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento competente entro la data di rilascio di un buono di ritiro per il rispettivo quantitativo di alcole.

GARA SEMPLICE N. 168/94 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
ITALIA	Dist. Vinal SpA		3 600	35	Neutro
	Dist. Mazzari SpA		5 000	35	Neutro
	Dist. Saig SpA		3 000	39	Neutro
	Dist. D'Auria		2 000	39	Neutro
	Dist. Bonollo SpA		2 000	39	Neutro
	Dist. S.A.P.I.S. SpA		2 000	39	Neutro
	Dist. Bertolino SpA		9 500	39	Neutro
	Dist. Neri Srl		21 500	35	Greggio
	Dist. Soc. vin. Adriatica		7 000	35	Greggio
	Dist. Lav. soc. vin. Modena		7 100	35	Greggio
	Dist. Mazzari SpA		15 500	35	Greggio
	Dist. Bonollo SpA		35 000	39	Greggio
	Dist. Deta SpA		3 000	39	Greggio
	Dist. Rodi Srl		5 000	35	Greggio
	Dist. Del Sud SpA		7 000	36	Greggio
	Dist. Di Trani SpA		15 000	39	Greggio
	Dist. Di Trani SpA		11 200	39	Greggio
	Dist. DI. CO. VI. SA. Srl		600	35	Greggio
	Dist. GE. DIS. SpA		20 000	39	Greggio
	Totale		175 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 175 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono :
 - essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
 - oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.
 3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 168/94 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.
 4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 12. 12. 1994.
 5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :
 - a) il riferimento alla gara semplice n. 168/94 CE,
 - b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
 - c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.
 6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :
 - EIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03 ; telefax : 445 39 40, 495 39 40).
- L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 25 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento competente entro la data di rilascio di un buono di ritiro per il rispettivo quantitativo di alcole.

GARA SEMPLICE N. 169/94 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
SPAGNA	Tomelloso	1	46 485	35 + 36	Greggio
	Villarrobledo	29	43 025	35 + 36	Greggio
	Villarrobledo	25	30 000	39	Greggio
	Tarancón	E-1	26 156	35 + 36	Greggio
	Tarancón	E-2	23 254	35 + 36	Greggio
	Tarancón	F-1	26 185	35 + 36	Greggio
	Tarancón	F-2	3 688	35 + 36	Greggio
	Villarrobledo	7	13 847	39	Neutro
	Villarrobledo	9	43 348	39	Neutro
	Villarrobledo	11	44 012	39	Neutro
		Totale		300 000	

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 300 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono :

— essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,

— oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi 130 a Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 169/94 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.
4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 12. 12. 1994.
5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :
 - a) il riferimento alla gara semplice n. 169/94 CE,
 - b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
 - c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.
6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :
— SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).
L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 25 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento competente entro la data di rilascio di un buono di ritiro per il rispettivo quantitativo di alcole.

REGOLAMENTO (CE) N. 2944/94 DELLA COMMISSIONE**del 2 dicembre 1994****che stabilisce regole specifiche di gestione e di ripartizione per taluni contingenti quantitativi tessili istituiti per il 1995 dal regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altri regimi comunitari specifici in materia di importazioni⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2798/94⁽²⁾, in particolare il combinato disposto dell'articolo 17, paragrafi 3 e 6, dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 25, paragrafo 3,

considerando che il Consiglio ha istituito, con regolamento (CE) n. 517/94, contingenti quantitativi all'importazione di determinati prodotti tessili originari di taluni paesi terzi e ha previsto, all'articolo 17, paragrafo 2, che tali contingenti siano assegnati nell'ordine cronologico di ricevimento delle notifiche degli Stati membri secondo il criterio «chi arriva primo ha la precedenza»;

considerando che i quantitativi annuali fissati per alcuni contingenti si sono rivelati insufficienti rispetto alle domande di autorizzazione presentate agli Stati membri; che, in previsione dell'adesione di nuovi Stati all'Unione europea il 1° gennaio 1995, vi sono fondati motivi di ritenere che le domande di autorizzazione notificate dalle autorità competenti degli Stati membri supereranno i limiti quantitativi fissati per il 1995 per tutti i contingenti istituiti dal regolamento (CE) n. 517/94;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 517/94 prevede la possibilità, in tali circostanze, di ricorrere a metodi di assegnazione diversi da quello basato esclusivamente sull'ordine cronologico di ricevimento delle notifiche degli Stati membri, nonché la possibilità di dividere i contingenti in frazioni;

considerando inoltre che, per evitare di perturbare inutilmente la continuità degli scambi, sembra opportuno adeguare, prima che inizi l'anno contingenziale, le modalità di gestione e di ripartizione dei contingenti istituiti per il 1995 dal regolamento (CE) n. 517/94;

considerando che, nel determinare dette modalità, si dovrebbe tener conto della prevista adesione di nuovi Stati membri all'Unione e della necessità di permettere agli importatori degli Stati candidati di accedere ai contingenti comunitari stabiliti per il 1995 in condizioni identiche o simili a quelle applicate agli attuali importatori comunitari;

considerando che i governi dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia si sono impegnati a prendere le misure necessarie affinché i loro operatori siano inclusi nella ripartizione dei contingenti comunitari esistenti secondo le regole previste dal regolamento (CE) n. 517/94 o adottate in applicazione del medesimo regolamento, nonché a cooperare pienamente per la gestione e la ripartizione dei contingenti fornendo alla Commissione entro i termini previsti, come gli attuali Stati membri, tutti gli elementi utili per quanto riguarda le domande di autorizzazione d'importazione presentate loro dagli operatori stabiliti sui rispettivi territori;

considerando che, per rendere flessibili la gestione e la ripartizione dei contingenti istituiti dal regolamento (CE) n. 517/94, è opportuno suddividerli in frazioni la prima delle quali, relativa al 75 % dell'importo dei contingenti annuali fissati dal suddetto regolamento, sarà ripartita, fatta salva l'entrata in vigore del trattato di adesione, in base alle domande di autorizzazione d'importazione presentate alle autorità competenti degli Stati membri attuali e futuri entro e non oltre il 9 dicembre 1994;

considerando che sembra opportuno adottare, per quanto riguarda la prima frazione, un metodo di ripartizione che tenga conto dei flussi di scambio tradizionali onde garantire una progressiva transizione verso il regime previsto dal regolamento (CE) n. 517/94 e che, a tal fine, occorre suddividere i contingenti da assegnare a titolo della prima frazione in due parti riservate, rispettivamente, agli importatori tradizionali e agli altri richiedenti e fissare la parte riservata a ciascuna di queste due categorie di operatori ad un livello tale da tener conto in modo realistico dei flussi tradizionali, garantendo nel contempo alla categoria degli importatori diversi non tradizionali un accesso adeguato ai contingenti istituiti dal regolamento (CE) n. 517/94; che occorre definire la nozione di importatori tradizionali, tenendo presente che il 1993 non può fungere da anno di riferimento a causa di talune distorsioni che hanno caratterizzato tale periodo all'interno della Comunità;

(1) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 297 del 18. 11. 1994, pag. 6.

considerando che, per quanto riguarda la ripartizione della parte riservata agli altri operatori, il metodo utilizzato nel 1994, basato sull'ordine cronologico di ricevimento delle notifiche degli Stati membri, si è rivelato in grado, nonostante le correzioni apportate, di soddisfare solo un numero limitato di operatori e che sarebbe preferibile applicare un metodo di ripartizione proporzionale ai quantitativi richiesti in base all'esame simultaneo di tutti i quantitativi notificati alla Commissione, in tal modo, infatti, si potrebbe soddisfare un maggior numero di operatori, poiché i quantitativi richiesti per ogni operatore non sarebbero superiori a un quantitativo fissato in precedenza a un livello economico ragionevole;

considerando che, per un'utilizzazione ottimale dei quantitativi la cui importazione sarà autorizzata in applicazione del presente regolamento, occorre fissare la durata di validità delle autorizzazioni d'importazione a sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 1995 e autorizzare gli Stati membri a rilasciare le autorizzazioni, previa notifica della decisione della Commissione, solo a decorrere da questa data, a condizione che l'operatore interessato possa dimostrare l'esistenza di un contratto e certificati di non aver già beneficiato all'interno della Comunità, per le categorie e i paesi interessati, di un'autorizzazione d'importazione;

considerando che, per la conferma da parte della Commissione, secondo le regole specifiche di gestione e di ripartizione introdotte dal presente regolamento, dei quantitativi che le saranno notificati, gli Stati membri devono comunicare determinate informazioni; che è necessario quindi precisare le informazioni richieste e prevedere, per consentire una rapida conferma da parte della Commissione, che tale comunicazione si effettui entro e non oltre il 15 dicembre 1994;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che, in casi eccezionali, una volta applicati i criteri adottati rimangono disponibili quantitativi di una parte riservata a determinate categorie e paesi; che, per sfruttare al massimo le possibilità di assegnazione, occorre prevedere la possibilità di un trasferimento di quantitativi tra le diverse parti riservate alle due categorie di importatori secondo la procedura di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94;

considerando che, perché siano utilizzati tutti i quantitativi della prima frazione, occorre stabilire che i quantitativi disponibili dopo l'assegnazione a norma del presente regolamento siano attribuiti agli operatori secondo il criterio «chi arriva primo ha la precedenza» a decorrere dal 3 gennaio 1995 alle 10, ora di Bruxelles;

considerando che tali misure sono conformi al parere del comitato del regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce alcune regole specifiche relative alla gestione e alla ripartizione dei contingenti quantitativi per il 1995 di cui all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

I contingenti quantitativi di cui all'articolo 1 sono divisi in frazioni la prima delle quali, relativa ai quantitativi di cui all'allegato II, sarà ripartita, fatta salva l'entrata in vigore del trattato di adesione, secondo le modalità precisate nel presente regolamento in base alle domande di autorizzazione d'importazione presentate dagli operatori entro il 9 dicembre 1994 alle autorità competenti degli Stati membri e degli Stati candidati all'adesione. Dette autorità notificheranno i quantitativi richieste dalla Commissione entro e non oltre il 15 dicembre 1994.

Articolo 3

La prima frazione di cui all'articolo 2 è suddivisa in due parti come indicato nell'allegato II del presente regolamento riservate, rispettivamente, agli importatori tradizionali e agli altri operatori.

Sono considerati importatori tradizionali di una categoria di prodotti originari di uno dei paesi che figurano nell'allegato II gli importatori che dimostrino alle autorità competenti degli Stati membri e degli Stati candidati all'adesione di avere importato nel corso del 1992 prodotti della medesima categoria originari del medesimo paese.

Articolo 4

L'importo che potrà essere attribuito individualmente agli importatori tradizionali per ciascuna delle categorie e dei paesi in questione non potrà superare i quantitativi effettivamente importati nel 1992 da ciascuno di essi per le stesse categorie e gli stessi paesi.

Se i quantitativi complessivi da attribuire agli importatori tradizionali in base ai quantitativi notificati dagli Stati membri e dagli Stati candidati all'adesione supera la parte loro riservata, il quantitativo assegnato a ciascuno di essi viene ridotto proporzionalmente.

Articolo 5

La parte riservata agli altri importatori viene attribuita proporzionalmente ai quantitativi richiesti; il quantitativo che può chiedere ciascun importatore non può superare quello indicato nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 6

La durata di validità delle autorizzazioni d'importazione che devono rilasciare le autorità competenti degli Stati membri è di sei mesi a decorrere dalla data di rilascio.

Le autorizzazioni d'importazione saranno concesse dalle autorità competenti degli Stati membri, previa notifica della decisione della Commissione, soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1995 e a condizione che l'operatore interessato possa dimostrare l'esistenza di un contratto e certificati mediante dichiarazione scritta di non avere già beneficiato all'interno della Comunità, per la categoria e per il paese interessati, di un'autorizzazione d'importazione rilasciata in esecuzione del presente regolamento.

Articolo 7

Gli Stati membri e gli Stati candidati all'adesione comunicano alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 2, per tutte le categorie e i paesi interessati, i quantitativi richiesti e il numero di operatori indicando, se del caso, per le domande presentate dagli importatori tradizionali ai sensi dell'articolo 3 i quantitativi importati da ciascuno di essi nel corso del 1992.

Basandosi sui dati globali comunicati, la Commissione stabilisce i criteri quantitativi in funzione dei quali le

autorità competenti degli Stati membri rilasceranno le autorizzazioni d'importazione in applicazione del presente regolamento.

Qualora, in base ai criteri quantitativi stabiliti dal presente regolamento, dovessero rimanere, all'interno di una parte riservata a una categoria di operatori, quantitativi disponibili per un prodotto e un paese determinati, detti quantitativi potranno essere trasferiti, secondo la procedura di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94, verso la parte riservata all'altra categoria di importatori, che sarà ripartita secondo i criteri quantitativi applicabili a questa categoria di operatori.

Articolo 8

I quantitativi disponibili dopo l'assegnazione in conformità del presente regolamento verranno attribuiti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte degli operatori secondo il principio « chi arriva primo ha la precedenza », a decorrere dal 3 gennaio 1995 alle ore 10, ora di Bruxelles.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1994.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Restrizioni quantitative di cui all'articolo 1

Paese terzo	Categoria	Unità	Quantità
Cina	ex 13 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	150,0
	ex 18 ⁽¹⁾	tonnellate	98,0
	ex 20 ⁽¹⁾	tonnellate	10,0
	ex 24 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	120,0
	ex 39 ⁽¹⁾	tonnellate	10,0
	ex 78 ⁽¹⁾	tonnellate	3,0
	115	tonnellate	450,0
	117	tonnellate	450,0
	118	tonnellate	950,0
	120	tonnellate	63,0
	122	tonnellate	130,0
	123	tonnellate	5,0
	124 ⁽²⁾	tonnellate	600,0
	125 B	tonnellate	8,0
	127 B	tonnellate	5,0
	ex 136 ⁽¹⁾ ⁽³⁾	tonnellate	285,0
	140	tonnellate	100,0
	145	tonnellate	7,0
	146 A	tonnellate	15,0
	146 B	tonnellate	110,0
	146 C	tonnellate	270,0
	156	tonnellate	760,0
	157	tonnellate	5 400,0
	159	tonnellate	3 020,0
	160	tonnellate	30,0
	161	tonnellate	10 777,0
Corea del Nord	1	tonnellate	128,0
	2	tonnellate	145,0
	3	tonnellate	49,0
	4	1 000 pezzi	285,0
	5	1 000 pezzi	119,0
	6	1 000 pezzi	144,0
	7	1 000 pezzi	93,0
	8	1 000 pezzi	133,0
	9	tonnellate	71,0
	12	1 000 paia	1 290,0
	13	1 000 pezzi	1 509,0
	14	1 000 pezzi	94,0
	15	1 000 pezzi	107,0
	16	1 000 pezzi	55,0
	17	1 000 pezzi	38,0
	18	tonnellate	61,0
	19	1 000 pezzi	411,0
	20	tonnellate	141,0
	21	1 000 pezzi	2 857,0
	24	1 000 pezzi	263,0
	26	1 000 pezzi	173,0
	27	1 000 pezzi	167,0
	28	1 000 pezzi	285,0
	29	1 000 pezzi	75,0
	31	1 000 pezzi	293,0
	36	1 000 pezzi	91,0
37	1 000 pezzi	356,0	
39	1 000 pezzi	51,0	
59	1 000 pezzi	466,0	
61	1 000 pezzi	40,0	
68	1 000 pezzi	75,0	
69	1 000 pezzi	184,0	
70	1 000 pezzi	270,0	
73	1 000 pezzi	93,0	

Paese terzo	Categoria	Unità	Quantità
Corea del Nord (<i>segue</i>)	74	1 000 pezzi	133,0
	75	1 000 pezzi	39,0
	76	tonnellate	74,0
	77	tonnellate	9,0
	78	tonnellate	115,0
	83	tonnellate	31,0
	117	tonnellate	51,0
	118	tonnellate	23,0
	142	tonnellate	10,0
	151 A	tonnellate	10,0
	151 B	tonnellate	10,0
	161	tonnellate	152,0
Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia	1	tonnellate	6 899,0
	2	tonnellate	8 544,0
	2 a)	tonnellate	1 931,0
	3	tonnellate	935,0
	5	1 000 pezzi	1 910,0
	6	1 000 pezzi	954,0
	7	1 000 pezzi	571,0
	8	1 000 pezzi	2 568,0
	9	tonnellate	831,0
	15	1 000 pezzi	745,0
	16	1 000 pezzi	567,0
	67	1 000 pezzi	722,0

(¹) Le categorie precedute dal termine « ex » comprendono i prodotti diversi da quelli di lana o fibra fine, cotone o fibra sintetica ovvero di materie tessili artificiali.

(²) Unicamente codice NC ex 5503 90 90 (alcole polivinilico).

(³) Tale categoria comprende unicamente i prodotti tessuti e gli altri prodotti di seta diversi da quelli non decolorati, schiariti o decolorati di cui ai codici NC: 5007 20 19, 5007 20 31, 5007 20 41, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 30, 5007 90 50 e 5007 90 90.

ALLEGATO II

Ripartizione della prima frazione da assegnare alle domande presentate dagli importatori e notificate alla Commissione entro il 9 dicembre 1994

Paese terzo	Categoria	Unità	Quantitativi riservati agli importatori tradizionali	Quantitativi riservati agli altri importatori	Totale
Cina	ex 13 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	80,4	32,1	112,5
	ex 18 ⁽¹⁾	tonnellate	52,5	21,0	73,5
	ex 20 ⁽¹⁾	tonnellate	5,4	2,1	7,5
	ex 24 ⁽¹⁾	1 000 pezzi	64,3	25,7	90,0
	ex 39 ⁽¹⁾	tonnellate	5,4	2,1	7,5
	ex 78 ⁽¹⁾	tonnellate	1,6	0,6	2,2
	115	tonnellate	241,1	96,4	337,5
	117	tonnellate	241,1	96,4	337,5
	118	tonnellate	508,9	203,6	712,5
	120	tonnellate	33,8	13,5	47,3
	122	tonnellate	69,6	27,9	97,5
	123	tonnellate	2,7	1,1	3,8
	124 ⁽²⁾	tonnellate	321,4	128,6	450,0
	125 B	tonnellate	4,3	1,7	6,0
	127 B	tonnellate	2,7	1,1	3,8
	ex 136 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	tonnellate	152,7	61,1	213,8
	140	tonnellate	53,6	21,4	75,0
	145	tonnellate	3,8	1,5	5,3
	146 A	tonnellate	8,0	3,2	11,3
	146 B	tonnellate	58,9	23,6	82,5
	146 C	tonnellate	144,6	57,9	202,5
	156	tonnellate	407,1	162,9	570,0
	157	tonnellate	2 892,9	1 157,1	4 050,0
159	tonnellate	1 617,9	647,1	2 265,0	
160	tonnellate	16,1	6,4	22,5	
161	tonnellate	5 773,4	2 309,4	8 082,8	
Corea del Nord	1	tonnellate	68,6	27,4	96,0
	2	tonnellate	77,7	31,1	108,8
	3	tonnellate	26,3	10,5	36,8
	4	1 000 pezzi	152,7	61,1	213,8
	5	1 000 pezzi	63,8	25,5	89,3
	6	1 000 pezzi	77,1	30,9	108,0
	7	1 000 pezzi	49,8	19,9	69,7
	8	1 000 pezzi	71,3	28,5	99,8
	9	tonnellate	38,0	15,2	53,2
	12	1 000 paia	691,1	276,4	967,5
	13	1 000 pezzi	808,4	323,4	1 131,8
	14	1 000 pezzi	50,4	20,1	70,5
	15	1 000 pezzi	57,3	22,9	80,2
	16	1 000 pezzi	29,5	11,8	41,3
	17	1 000 pezzi	20,4	8,1	28,5
	18	tonnellate	32,7	13,1	45,8
	19	1 000 pezzi	220,2	88,1	308,3
	20	tonnellate	75,5	30,2	105,7
	21	1 000 pezzi	1 530,5	612,2	2 142,7
	24	1 000 pezzi	140,9	56,4	197,3
	26	1 000 pezzi	92,7	37,1	129,8
	27	1 000 pezzi	89,5	35,8	125,3
	28	1 000 pezzi	152,7	61,1	213,8
	29	1 000 pezzi	40,2	16,1	56,3
	31	1 000 pezzi	157,0	62,8	219,8
	36	1 000 pezzi	48,8	19,5	68,3
	37	1 000 pezzi	190,7	76,3	267,0
39	1 000 pezzi	27,3	10,9	38,2	
59	1 000 pezzi	249,6	99,9	349,5	

Paese terzo	Categoria	Unità	Quantitativi riservati agli importatori tradizionali	Quantitativi riservati agli altri importatori	Totale
Corea del Nord (<i>segue</i>)	61	1 000 pezzi	21,4	8,6	30,0
	68	1 000 pezzi	40,2	16,1	56,3
	69	1 000 pezzi	98,6	39,4	138,0
	70	1 000 pezzi	144,6	57,9	202,5
	73	1 000 pezzi	49,8	19,9	69,7
	74	1 000 pezzi	71,3	28,5	99,8
	75	1 000 pezzi	20,9	8,4	29,3
	76	tonnellate	39,6	15,9	55,5
	77	tonnellate	4,8	1,9	6,7
	78	tonnellate	61,6	24,6	86,2
	83	tonnellate	16,6	6,6	23,2
	117	tonnellate	27,3	10,9	38,2
	118	tonnellate	12,3	4,9	17,2
	142	tonnellate	5,4	2,1	7,5
	151 A	tonnellate	5,4	2,1	7,5
	151 B	tonnellate	5,4	2,1	7,5
161	tonnellate	81,4	32,6	114,0	
Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia	1	tonnellate	3 695,9	1 478,4	5 174,3
	2	tonnellate	4 577,1	1 830,9	6 408,0
	2 a)	tonnellate	1 034,5	413,8	1 448,3
	3	tonnellate	500,9	200,4	701,3
	5	1 000 pezzi	1 023,2	409,3	1 432,5
	6	1 000 pezzi	511,1	204,4	715,5
	7	1 000 pezzi	305,9	122,4	428,3
	8	1 000 pezzi	1 375,7	550,3	1 926,0
	9	tonnellate	445,2	178,1	623,3
	15	1 000 pezzi	399,1	159,6	558,7
	16	1 000 pezzi	303,8	121,5	425,3
67	1 000 pezzi	386,8	154,7	541,5	

(¹) Le categorie precedute dal termine « ex » comprendono i prodotti diversi da quelli di lana o fibra fine, cotone o fibra sintetica ovvero di materie tessili artificiali.

(²) Unicamente codice NC ex 5503 90 90 (alcole polivinilico).

(³) Tale categoria comprende unicamente i prodotti tessuti e gli altri prodotti di seta diversi da quelli non decolorati, schiariti o decolorati di cui ai codici NC : 5007 20 19, 5007 20 31, 5007 20 41, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 30, 5007 90 50 e 5007 90 90.

ALLEGATO III

Importi massimi da assegnare agli operatori diversi da quelli considerati tradizionali della categoria e del paese interessati

Paese terzo	Categoria	Unità	Quantitativi
Cina	ex 13	pezzi	250
	ex 18	kg	100
	ex 20	kg	100
	ex 24	pezzi	250
	ex 39	kg	100
	ex 78	kg	100
	115	kg	500
	117	kg	500
	118	kg	1 000
	120	kg	100
	122	kg	250
	123	kg	100
	124	kg	500
	125 B	kg	100
	127 B	kg	100
	ex 136	kg	500
	140	kg	250
	145	kg	100
	146 A	kg	500
	146 B	kg	2 500
	146 C	kg	100
	156	kg	500
	157	kg	500
159	kg	500	
160	kg	100	
161	kg	1 000	
Corea del Nord	1	kg	500
	2	kg	500
	3	kg	500
	4	pezzi	2 500
	5	pezzi	2 500
	6	pezzi	2 500
	7	pezzi	500
	8	pezzi	2 500
	9	kg	2 500
	12	paia	2 500
	13	pezzi	2 500
	14	pezzi	2 500
	15	pezzi	500
	16	pezzi	2 500
	17	pezzi	2 500
	18	kg	500
	19	pezzi	2 500
	20	kg	500
	21	pezzi	2 500
	24	pezzi	2 500
	26	pezzi	2 500
	27	pezzi	2 500
	28	pezzi	2 500
	29	pezzi	2 500
	31	pezzi	2 500
	36	pezzi	2 500
	37	pezzi	2 500
39	pezzi	2 500	
59	pezzi	2 500	
61	pezzi	2 500	
68	pezzi	2 500	
69	pezzi	2 500	
70	pezzi	2 500	
73	pezzi	2 500	

Paese terzo	Categoria	Unità	Quantitativi
Corea del Nord (<i>segue</i>)	74	pezzi	2 500
	75	pezzi	2 500
	76	kg	500
	77	kg	500
	78	kg	500
	83	kg	500
	117	kg	500
	118	kg	500
	142	kg	500
	151 A	kg	500
	151 B	kg	500
161	kg	500	
Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia	1	kg	2 500
	2	kg	2 500
	2 a)	kg	2 500
	3	kg	2 500
	5	pezzi	2 500
	6	pezzi	2 500
	7	pezzi	2 500
	8	pezzi	2 500
	9	kg	2 500
	15	pezzi	2 500
	16	pezzi	2 500
	67	pezzi	2 500

REGOLAMENTO (CE) N. 2945/94 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, riguardo al recupero degli importi indebitamente versati e alle relative sanzioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2807/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, nonché le omologhe disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 776/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma e paragrafo 3, nonché le omologhe disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli,

considerando che la normativa comunitaria in vigore prevede la concessione di restituzioni all'esportazione unicamente sulla base di criteri obiettivi, in particolare per quanto riguarda la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato, nonché la destinazione geografica dello stesso; che alla luce dell'esperienza acquisita deve essere potenziata la lotta contro le irregolarità e, in particolare, contro le frodi a danno del bilancio comunitario; che a tal fine è necessario adottare disposizioni per il recupero degli importi indebitamente versati, nonché sanzioni tali da indurre gli esportatori a rispettare le norme comunitarie;

considerando che, per garantire la corretta applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione, è opportuno che le sanzioni siano applicate indipendentemente dall'elemento soggettivo colposo; che, tuttavia, è indicato rinunciare all'irrogazione di sanzioni in certi casi, in particolare nel caso di un errore manifesto accertato dalla competente autorità, nonché infliggere sanzioni più severe in caso di dolo;

considerando che le informazioni errate fornite da un esportatore possono condurre al pagamento indebito di restituzioni, se l'errore non viene scoperto, mentre se l'errore viene individuato, appare del tutto giustificato applicare all'esportazione una sanzione in proporzione all'importo che avrebbe indebitamente percepito qualora l'errore non fosse stato scoperto; che, qualora l'informazione errata sia stata fornita deliberatamente, è del pari giustificato applicare una sanzione più severa;

considerando che, in virtù dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88⁽⁶⁾, gli Stati membri sono tenuti a recuperare le somme versate a seguito di irregolarità o di negligenze; che, al fine di garantire la parità di trattamento degli esportatori negli Stati membri, è opportuno prevedere esplicitamente, per il settore delle restituzioni all'esportazione, il rimborso, da parte del beneficiario, degli importi indebitamente pagati, maggiorati degli interessi, precisando le modalità del pagamento; che, per meglio tutelare gli interessi finanziari della Comunità, è opportuno prevedere segnatamente che, in caso di cessione del diritto alla restituzione, tale obbligo viene esteso al cessionario; che gli importi recuperati, gli interessi e gli importi corrispondenti alle sanzioni applicate debbono essere accreditati al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), conformemente ai principi enunciati all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70;

considerando che l'esperienza acquisita e le irregolarità, in particolare le frodi, già accertate in tale contesto dimostrano che tale misura è necessaria, proporzionata e sufficientemente dissuasiva e che deve essere uniformemente applicata in tutti gli Stati membri;

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/94⁽⁸⁾;

considerando che i comitati di gestione interessati non hanno emesso alcun parere nel termine fissato dal loro presidente,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 298 del 19. 11. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 191 del 27. 7. 1994, pag. 5.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3665/87 è modificato come segue :

1) L'articolo 11 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 11*

1. Qualora si constati che, per ottenere una restituzione all'esportazione, un esportatore ha chiesto una restituzione superiore a quella spettante, la restituzione dovuta è quella relativa all'effettiva esportazione ridotta di un importo pari :

- a) a metà della differenza tra la restituzione richiesta e la restituzione relativa all'effettiva esportazione ;
- b) al doppio della differenza tra la restituzione richiesta e la restituzione dovuta, qualora l'esportazione abbia fornito deliberatamente false informazioni.

Si considera restituzione richiesta l'importo calcolato in funzione delle informazioni fornite a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 25, paragrafo 2. Qualora il tasso della restituzione vari in funzione della destinazione, la parte differenziata della restituzione richiesta si calcola in base alle informazioni fornite a norma dell'articolo 47.

La sanzione di cui alla lettera a) non si applica :

- in caso di forza maggiore ;
- in casi eccezionali in cui, dopo l'accettazione da parte delle competenti autorità della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di pagamento, si verificano eventi non imputabili all'esportatore, a condizione che egli notifichi tali eventi alle competenti autorità immediatamente dopo averli constatati, e comunque entro il termine di cui all'articolo 47, paragrafo 2, salvo nei casi in cui dette autorità abbiano già accertato che la restituzione richiesta era inesatta ;
- in caso di errori manifesti circa la restituzione richiesta, accertati dalla competente autorità ;
- qualora la restituzione richiesta sia conforme al regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (*), in particolare all'articolo 3, paragrafo 2, e sia stata calcolata in base alla media dei quantitativi utilizzati nel corso di un dato periodo ;
- in caso di aggiustamento del peso e purché la differenza di peso sia dovuta ad un diverso metodo di pesatura.

Qualora la riduzione di cui alla lettera a) o alla lettera b) dia luogo ad un importo negativo, esso deve essere pagato dall'esportatore.

Se le competenti autorità hanno accertato che la restituzione richiesta era inesatta e l'esportazione non è stata eseguita e, di conseguenza, non è possibile ridurre la restituzione, l'esportatore paga l'importo equivalente alla sanzione di cui alle lettere a) o, per quanto di ragione, b). Qualora il tasso della restituzione vari in funzione della destinazione, ai fini del calcolo della restituzione richiesta e della restituzione da applicare, salvo nei casi di una destinazione obbligatoria, si tiene conto del tasso positivo più basso oppure, se superiore, del tasso risultante dall'indicazione della destinazione e dell'uso effettuata a norma dell'articolo 22, paragrafo 2 o dell'articolo 25, paragrafo 4.

Il pagamento di cui al quarto e quinto comma è effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento. In caso di inosservanza di tale termine, l'esportatore versa i relativi interessi, al tasso di cui al paragrafo 3, per il periodo che inizia trenta giorni dopo la data del ricevimento della domanda di pagamento e termina il giorno precedente la data del pagamento dell'importo richiesto.

Le sanzioni non si applicano se la restituzione richiesta è superiore alla restituzione dovuta a norma dell'articolo 48.

Le sanzioni di cui al presente paragrafo si applicano fatte salve eventuali sanzioni ulteriori previste dal diritto nazionale.

2. La restituzione può non essere versata se il suo importo è inferiore o uguale a 50 ECU per dichiarazione di esportazione.

3. Fatto salvo l'obbligo di versare eventuali importi negativi, di cui al paragrafo 1, quarto comma, in caso di pagamento indebito di una restituzione il destinatario è tenuto a rimborsare gli importi indebitamente percepiti — incluse eventuali sanzioni in forza del paragrafo 1, primo comma — maggiorati di un interesse calcolato in funzione del periodo trascorso tra il pagamento e il rimborso. Tuttavia,

- qualora l'obbligo del rimborso sia garantito da una cauzione non ancora svincolata, l'incameramento della stessa a norma dell'articolo 23, paragrafo 1 o dell'articolo 33, paragrafo 1 costituisce il rimborso degli importi dovuti ;
- qualora la cauzione sia stata svincolata, il destinatario versa l'importo della cauzione che sarebbe stato incamerato, maggiorato di interessi calcolati a partire dalla data dello svincolo fino al giorno precedente la data del pagamento.

Il pagamento è effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento.

Il tasso d'interesse da applicare viene calcolato secondo il diritto nazionale, ma non può essere inferiore al tasso d'interesse applicato in caso di recupero di importi nazionali.

Qualora i pagamenti indebiti siano imputabili ad errore dell'autorità competente, non viene applicato alcun interesse o, al massimo, si applica un importo da stabilirsi dallo Stato membro interessato e pari all'indebito arricchimento.

Se la restituzione è stata pagata ad un cessionario, questi è responsabile in solido con l'esportatore per il rimborso degli importi indebitamente percepiti, delle cauzioni indebitamente svincolate e degli interessi applicabili ad una specifica operazione di esportazione. Tuttavia, la responsabilità del cessionario è limitata all'importo versatogli maggiorato degli interessi relativi a tale importo.

4. Gli importi recuperati, gli importi risultanti dall'applicazione del paragrafo 1, quarto e quinto comma e gli interessi percepiti vengono versati agli organismi pagatori e da questi dedotti dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), fatto salvo l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio (**).

Qualora non venga rispettato il termine di pagamento, gli Stati membri possono decidere che gli importi indebitamente pagati, le cauzioni indebitamente svincolate o gli interessi fino alla data della compensazione, anziché essere rimborsati, siano dedotti da successivi pagamenti da effettuare all'esportatore. Dette disposizioni si applicano anche agli importi da pagare in applicazione del paragrafo 1, quarto e quinto comma.

5. Gli Stati membri hanno facoltà di non chiedere il rimborso di importi indebitamente pagati, di cauzioni

indebitamente svincolate, di interessi e di importi risultanti dall'applicazione del paragrafo 1, quarto e quinto comma, se il relativo importo è inferiore o uguale a 50 ECU per dichiarazione d'esportazione, a condizione che ciò sia previsto da norme analoghe di diritto nazionale.

6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 5, quando una dichiarazione d'esportazione contiene più codici distinti della nomenclatura delle restituzioni o della nomenclatura combinata, gli enunciati relativi a ciascuno di tali codici sono considerati una dichiarazione separata.

(*) GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

(**) GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11. »

2) All'articolo 48, è aggiunto il seguente paragrafo :

« 6. In caso di applicazione dell'articolo 11 :

- il calcolo delle riduzioni di cui al presente articolo si basa sull'importo della restituzione dovuto risultante dall'applicazione dell'articolo 11 ;
- la restituzione dedotta a norma del presente articolo non può superare la restituzione dovuta risultante dall'applicazione dell'articolo 11. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle esportazioni per le quali le formalità previste all'articolo 3 o all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3665/87 sono espletate a partire dal 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2946/94 DELLA COMMISSIONE**del 2 dicembre 1994****recante fissazione di quantitativi indicativi per il rilascio dei titoli di importazioni di banane nella Comunità nel primo trimestre del 1995**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3518/93 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2444/94 ⁽⁴⁾, sono fissati quantitativi indicativi per il rilascio di titoli di importazione per ogni trimestre, in funzione dei dati e delle previsioni riguardanti il mercato comunitario, in base al bilancio di previsione della produzione, del consumo, delle importazioni e delle esportazioni della Comunità, di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 404/93;

considerando che l'analisi dei dati relativi, da un lato, alle quantità di banane commercializzate nella Comunità nel 1994, in particolare alle importazioni effettive realizzate nel corso del primo trimestre del 1994 e, d'altro lato, all'utilizzazione dei titoli d'importazione e alle prospettive di approvvigionamento e di consumo del mercato comunitario nei primi mesi del 1995, induce a fissare, per il primo trimestre del 1995, un quantitativo indicativo di 570 000 tonnellate ai fini di un approvvigionamento soddisfacente della Comunità;

considerando che con le stesse finalità occorre fissare, da un lato, il quantitativo autorizzato di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 che ogni operatore delle categorie A e B può chiedere per il primo trimestre 1995 e, d'altro lato, i quantitativi indicativi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 dello stesso regolamento per il rilascio di titoli di importazione di banane tradizionali originarie dei paesi ACP;

considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento entrino in vigore immediatamente prima del periodo di presentazione delle domande di titolo per il primo trimestre del 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi indicativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 per l'importazione di banane nella Comunità, nel quadro del contingente tariffario previsto agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, sono fissati, per il primo trimestre del 1995, a 570 000 tonnellate.

Articolo 2

Per il primo trimestre 1995, il quantitativo autorizzato per ogni operatore delle categorie A e B, di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/93, è fissato al 30 % del quantitativo annuo complessivo assegnatogli in applicazione dell'articolo 6, secondo comma dello stesso regolamento.

Articolo 3

Per il primo trimestre 1995, i quantitativi indicativi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 per l'importazione di banane tradizionali originarie degli Stati ACP sono fissati al 30 % dei quantitativi tradizionali stabiliti, per ciascuna origine, nell'allegato del regolamento (CEE) n. 404/93.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 261 dell'11. 10. 1994, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2947/94 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1994

che fissa il coefficiente uniforme di riduzione per la determinazione della quantità di banane da attribuire a ciascun operatore delle categorie A o B nel quadro del contingente tariffario per il 1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3518/93 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2444/94 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regime di importazione di banane nella Comunità;

considerando che, in applicazione degli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, il volume del contingente tariffario per l'importazione di banane di paesi terzi e di banane non tradizionali ACP è fissato a 1 330 000 t per gli operatori della categoria A e a 600 000 t per gli operatori della categoria B;

considerando che, in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1442/93, le autorità competenti degli Stati membri calcolano, sulla base di verifiche e di controlli appropriati, i quantitativi di riferimento per gli operatori delle categorie A e B per il periodo 1991-1993; che, in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 404/93 e dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1442/93, le autorità competenti stabiliscono il quantitativo da assegnare a ciascun operatore delle categorie suddette per il 1995;

considerando che il totale dei quantitativi di riferimento così calcolati ammonta a 2 642 484 t per l'insieme degli operatori della categoria A e a 1 395 324 t per l'insieme degli operatori della categoria B; che occorre quindi applicare l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1142/93 per rispettare il volume del contingente tariffario aperto per il 1995 e fissare per ciascuna categoria degli operatori suddetti il coefficiente uniforme di riduzione da applicare al quantitativo di riferimento di ogni operatore per determinare il quantitativo da assegnare a quest'ultimo per il 1995;

considerando che le comunicazioni fatte dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1442/93 relative, da un lato, all'importo complessivo dei quantitativi di riferimento attribuiti agli operatori da essi registrati e, d'altro lato, ai quantitativi complessivi di banane commercializzati da detti operatori per ciascuna funzione commerciale mettono in evidenza un doppio conteggio degli stessi quantitativi per la stessa funzione a vantaggio di operatori diversi in vari Stati

membri, nonché un'applicazione non corretta dei criteri di determinazione delle funzioni che conferiscono il diritto di partecipare al contingente tariffario;

considerando che ove fossero presi in considerazione i dati succitati, comunicati da taluni Stati membri, sarebbe necessario stabilire, in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1442/93, un coefficiente uniforme di riduzione eccessivo e penalizzante per taluni operatori;

considerando che è opportuno stabilire i tassi di riduzione in via provvisoria (in base alle attuali comunicazioni degli Stati membri), dato che è impossibile valutare in maniera sufficientemente precisa il volume dei doppi conteggi nonché i riferimenti ottenuti da un'applicazione scorretta della normativa; che tali tassi non possono essere utilizzati per stabilire quantitativi di riferimento definitivi per gli operatori per il 1995; che i quantitativi definitivi potranno essere stabiliti soltanto non appena saranno completate nuove verifiche a cura degli Stati membri con la collaborazione della Commissione;

considerando che per rispettare i termini previsti è necessario che la misura prevista dal presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione;

considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'ambito del contingente tariffario previsto dagli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, il quantitativo provvisorio da assegnare a ciascun operatore delle categorie A e B per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 si ottiene applicando al quantitativo di riferimento dell'operatore, determinato come indicato dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1442/93, il seguente coefficiente uniforme di riduzione:

- per ciascun operatore della categoria A: 0,503314,
- per ciascun operatore della categoria B: 0,430008.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatta salva una rettifica ulteriore in seguito a una modifica delle comunicazioni degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 261 dell'11. 10. 1994, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2948/94 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1994

che sopprime la tassa di compensazione e ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di limoni freschi originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2753/94 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CE) n. 2886/94 della Commissione⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione per i limoni freschi originari della Turchia ed ha sospeso il dazio doganale preferenziale all'importazione di tali prodotti;

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari della Turchia constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 249/93⁽⁵⁾, e rilevati o calcolati conforme-

mente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che il prezzo d'entrata si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello per lo meno uguale al prezzo di riferimento; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Turchia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2886/94 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 292 del 12. 11. 1994, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 45.

REGOLAMENTO (CE) N. 2949/94 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1994

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2909/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2933/94⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2909/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1994.

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 1° dicembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 2909/94 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 307 dell'1. 12. 1994, pag. 19.⁽⁶⁾ GU n. L 308 del 2. 12. 1994, pag. 13.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 dicembre 1994, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione (*)	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca (1)
1702 20 10	0,3550	—
1702 20 90	0,3550	—
1702 30 10	—	43,62
1702 40 10	—	43,62
1702 60 10	—	43,62
1702 60 90 10 (*)	—	82,88
1702 60 90 90 (*)	0,3550	—
1702 90 30	—	43,62
1702 90 60	0,3550	—
1702 90 71	0,3550	—
1702 90 90 10 (*)	—	82,88
1702 90 90 90 (*)	0,3550	—
2106 90 30	—	43,62
2106 90 59	0,3550	—

(1) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(2) Codice Taric: sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce si considera « sciroppo di inulina » il prodotto ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruzzosi.

(3) Codice Taric: NC 1702 60 90, altra che sciroppo di inulina.

(4) Codice Taric: sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce, si considera « sciroppo di inulina » il prodotto diverso da quello di cui al codice 1702 60 90, ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruzzosi e contenente almeno il 10 % in peso, allo stato secco, di fruttosio in forma libera o sotto forma di saccarosio.

(5) Codice Taric: NC 1702 90 90, altra che sciroppo di inulina.

REGOLAMENTO (CE) N. 2950/94 DELLA COMMISSIONE**del 2 dicembre 1994****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2925/94⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 1° dicembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.

⁽⁶⁾ GU n. L 307 dell'1. 12. 1994, pag. 54.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	30,32 ⁽¹⁾
1701 11 90	30,32 ⁽¹⁾
1701 12 10	30,32 ⁽¹⁾
1701 12 90	30,32 ⁽¹⁾
1701 91 00	35,50
1701 99 10	35,50
1701 99 90	35,50 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CE) N. 2951/94 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 1994
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CE) n. 2141/94 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2932/94 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CE) n. 2141/94 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 47,783 ECU/100 kg.
2. Tuttavia, l'importo dell'aiuto sarà sostituito con effetto dal 3 dicembre 1994 per tener conto delle modifiche da apportare al regime dei quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 228 dell'1. 9. 1994, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 308 del 2. 12. 1994, pag. 12.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1994

relativa al documento di accompagnamento standard previsto dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio

(94/774/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 42, paragrafo 1,

considerando che il documento di accompagnamento standard di cui al regolamento standard (CEE) n. 259/93 è stato stabilito tenendo conto dei pertinenti articoli del regolamento e delle convenzioni e degli accordi internazionali pertinenti, in particolare dei lavori dell'OCSE;

considerando che il documento di accompagnamento consistente in un modulo di notificazione e in un modulo di movimento/accompagnamento, dovrà essere usato per la notificazione e l'accompagnamento delle spedizioni di rifiuti e fungerà anche da certificato di smaltimento o recupero;

considerando che il documento di accompagnamento consentirà alle autorità competenti designate dagli Stati membri di svolgere i compiti di sorveglianza e di controllo loro attribuiti dal regolamento (CEE) n. 259/93;

considerando che la Commissione ha sottoposto al comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del

Consiglio⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE⁽³⁾, il progetto di misure da adottare;

considerando che il comitato ha espresso parere favorevole su detto progetto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il documento di accompagnamento standard di cui in allegato, composto di un modulo di notifica e di un modulo di movimento/accompagnamento, viene impiegato per le notificazioni e l'accompagnamento delle spedizioni di rifiuti previste dal regolamento (CEE) n. 259/93 e funge da certificato di smaltimento e recupero.

Articolo 2

Il documento di cui all'articolo 1 è stampato su carta collata per scrittura, non falsificabile del peso di almeno 40 g al m². L'opacità di questa carta deve far sì che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni apposte sull'altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni o sgualciture.

Le dimensioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice e verticalmente su un sesto di pollice.

⁽¹⁾ GU n. L 30 del 6. 2. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48.

Il formato dei moduli è di 210 × 297 mm ; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.

Tali disposizioni non pregiudicano la stampa con mezzi informatici pubblici o privati alle condizioni stabilite dagli Stati membri, all'occorrenza su carta vergine, del documento di accompagnamento standard di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Il numero di serie di una spedizione di rifiuti che deve essere riportato nella casella 3 del documento di accompagnamento, è composto dal codice del paese di spedizione seguito da un numero di sei cifre.

Articolo 4

Il presente documento di accompagnamento sarà riesaminato e, ove necessario, modificato sulla scorta dell'esperienza acquisita praticamente attraverso il suo impiego.

Articolo 5

La presente decisione si applica a partire dal sessantesimo giorno successivo alla sua notificazione agli Stati membri.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

*ALLEGATO***MODELLO DI DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO STANDARD**

elaborato ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio

INTRODUZIONE

Il presente documento di accompagnamento standard è stato elaborato per consentire l'applicazione delle norme del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita del suo territorio.

Esso sarà messo a disposizione delle autorità competenti designate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 38 del suddetto regolamento, affinché esse seguano la procedura appropriata alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti.

Le informazioni contenute nel documento consentiranno alle autorità competenti di conoscere la natura delle spedizioni di rifiuti effettuate e il loro scopo (smaltimento o recupero). Esse potranno così adottare le misure necessarie alla protezione della salute delle persone e dell'ambiente.

ESEMPLARE PER:

<p>1. Notificatore/dichiarante/esportatore (nome e indirizzo) ed eventualmente n. di registrazione:</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Tel.: _____ Fax: _____</p> <p>Persona da contattare: _____</p>	<p>3. Oggetto della notifica (1)</p> <p>n. 000000</p> <p>A (i) Movimento singolo <input type="checkbox"/></p> <p>(ii) Notifica generale (più movimenti) <input type="checkbox"/></p> <p>B (i) Smaltimento (senza recupero) <input type="checkbox"/></p> <p>(ii) Operazione di recupero <input type="checkbox"/></p> <p>C* Centro di recupero preventivamente autorizzato <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>* (Soltanto dove se applica il caso B (ii))</p>						
<p>2. Destinataro/importatore (nome e indirizzo) ed eventualmente n. di registrazione:</p> <p>Tel.: _____ Fax: _____</p> <p>Persona da contattare: _____</p>	<p>4. Numero totale di spedizioni previste</p> <p>5. Quantità totale prevista(b)</p> <p style="text-align: right;">..... chili litri</p>						
<p>7. Trasportatore(i) previsto(i)* (nome e indirizzo) ed eventualmente n. di registrazione:</p> <p>Tel.: _____ Fax: _____</p> <p>Persona da contattare: _____ * (in caso di più trasportatori allegarne l'elenco)</p>	<p>6. Prima spedizione Non prima del: _____</p> <p>Partenza dell'ultima spedizione Non dopo il: _____</p>						
<p>10. Produttore dei rifiuti (nome e indirizzo):</p> <p>Tel.: _____ Fax: _____</p> <p>Persona da contattare: _____</p> <p>Processo e luogo di produzione: * * (se necessario allegare un foglio con informazioni supplementari)</p>	<p>8. Centro di smaltimento/recupero (denominazione, luogo e indirizzo):</p> <p>Tel.: _____ Fax: _____</p> <p>eventualmente n. di registrazione: _____</p> <p>e limite di validità: _____</p> <p>Persona da contattare: _____</p>						
<p>13. Denominazione e composizione chimica dei rifiuti:</p>	<p>9. Codice dell'operazione di smaltimento/recupero (2): e tecnica utilizzata: * * (se necessario allegare un foglio con informazioni supplementari)</p>						
<p>15. Codice di identificazione dei rifiuti</p> <p>- nel paese di esportazione/spedizione: - nel paese di importazione/destinazione: Codice IWIC (International Waste Identification Code): Codice EWC (European Waste Catalogue): Altro (specificare):</p>	<p>11. Modalità di trasporto (2):</p> <p>12. Tipo(i) d'imballaggio (2):</p>						
<p>16. Classificazione dell'OCSE (1):</p> <p>lista ambr <input type="checkbox"/> lista rossa <input type="checkbox"/> e numero: _____ altre * <input type="checkbox"/> * (allegare informazioni)</p>	<p>14. Caratteristiche fisiche (2)</p>						
<p>20. Paesi interessati (2), eventuali codici numerici delle autorità competenti e luoghi specifici di entrata e di uscita:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:33%;">Paese di esportazione/spedizione</th> <th style="width:33%;">Paesi di transito</th> <th style="width:33%;">Paese di importazione/destinazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Paese di esportazione/spedizione	Paesi di transito	Paese di importazione/destinazione				<p>17. Numero Y:</p> <p>18. Numero H (2):</p>
Paese di esportazione/spedizione	Paesi di transito	Paese di importazione/destinazione					
<p>21. Uffici doganali di arrivo e/o di partenza (Comunità europea):</p> <p>Arrivo: _____</p> <p>Partenza: _____</p>	<p>19. Numero ONU di identificazione: _____ classe ONU (2): _____ e denominazione ufficiale della spedizione: _____</p>						
<p>22. Numero di allegati:</p>	<p>23. Dichiarazione del notificatore/dichiarante/esportatore: Dichiaro in buona fede che le suddette informazioni sono complete e veritiere. Dichiaro inoltre che sono stati soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali scritti imposti dalla legge e che sono (o saranno) in vigore tutte le assicurazioni obbligatorie e le garanzie finanziarie richieste per i movimenti transfrontalieri.</p> <p>Nome: _____ Firma: _____</p> <p>Data: _____</p>						
<p>RISERVATO ALLE AUTORITA' COMPETENTI</p>							
<p>24. DA COMPILARE DALL'AUTORITA' COMPETENTE DEL PAESE D'IMPORTAZIONE/DESINAZIONE</p> <p>Data di ricevimento della notifica: _____ Data d'invio dell'avviso di ricevimento: _____</p> <p>Denominazione dell'autorità competente, timbro e/o firma: _____</p>	<p>25. AUTORIZZAZIONE* DEL MOVIMENTO CONCESSA DALL'AUTORITA' COMPETENTE del seguente Stato: (denominazione del Paese) in data:</p> <p>Denominazione dell'autorità competente, timbro e/o firma _____</p> <p>Data di scadenza dell'autorizzazione: _____</p> <p>Condizioni specifiche (1) <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si, vedi punto 26 a tergo</p> <p>* (Conformemente alla decisione dell'OCSE, l'autorizzazione non è richiesta per i rifiuti della lista ambr)</p>						

(1) inserire una X nell'apposita casella (2) vedi codici a tergo
 (a) Formulario utilizzato anche dall'OCSE
 (b) Indicare uno dei due. Le autorità competenti possono richiedere le quantità limitatamente ai chili.

Elenco delle abbreviazioni usate nel modulo di notifica

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO/RECUPERO (Punto 9)

SMALTIMENTO (SENZA RECUPERO)

- D1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica, ecc.)
- D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, ecc.)
- D3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali, ecc.)
- D4 Lagunaggio (ad. es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
- D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad. es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente, ecc.)
- D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D8 Trattamento biologico non specificato altrove nella presente lista, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 12
- D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nella presente lista che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
- D10 Incenerimento a terra.
- D11 Incenerimento in mare
- D12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
- D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti D 1 a D 12
- D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti D 1 a D 12
- D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti D 1 a D 12

OPERAZIONI DI RICUPERO

- R1 Utilizzazione come combustibile (ad eccezione dell'incenerimento diretto) o come altro mezzo per produrre energia
- R2 Rigenerazione/recupero di solventi
- R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
- R4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici
- R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
- R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
- R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli usati
- R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R 1 a R 11
- R13 Messa in riserva di materiali per sottoporli a una delle operazioni che figurano nella presente lista nei punti da R 1 a R 12

NOTA: Le operazioni di smaltimento ("D") non sono coperte dal sistema di controllo dell'OCSE

MODALITA DI TRASPORTO (Punto 11)	TIPI D'IMBALLAGGIO (Punto 12)	NUMERO H E CLASSE ONU (punti 18 e 19)
R = su strada (Road)	1. Fusto	Classe ONU Numero H Denominazione
T = per ferrovia (Train/Rail)	2. Barile di legno	1 H1 Esplosivi
S = via mare (Sea)	3. Bidone	3 H3 Liquidi infiammabili
A = per via aerea (Air)	4. Scatola	4.1 H4.1 Solidi infiammabili
W = per via di navigazione interna (Inland Waterways)	5. Sacco	4.2 H4.2 Sostanze o rifiuti suscettibili dicombustione spontanea
	6. Imballaggio composto	4.3 H4.3 Sostanze o rifiuti che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili
	7. Contenitore a pressione	5.1 H5.1 Ossidanti
	8. Materiale sfuso	5.2 H5.2 Perossidi organici
	9. Altri (specificare)	6.1 H6.1 Tossici (gravemente)
		6.2 H6.2 Sostanze infette
		8 H8 Corrosivi
		9 H10 Rilascio di gas tossici a contatto con l'aria o con l'acqua
		9 H11 Tossici (ad azione ritardata o in forma cronica)
		9 H12 Ecotossici
		9 H13 Suscettibili, in qualunque modo, di produrre dopo lo smaltimento altre sostanze (ad es. prodotti di lisciviazione) che possiedono almeno una delle proprietà di cui sopra.
CARATTERISTICHE FISICHE (Punto 14)		
1. In polvere o pulverulenti	5. liquidi	
2. Solidi	6. gassosi	
3. Visciosi o sciropposi	7. altro (specificare)	
4. Fangosi		

SIGLA DEI PAESI DELL'OCSE (punto 20)

Australia: AU	Finlandia: FI	Irlanda: IE	Paesi Bassi: NL	Svezia: SE
Austria: AT	Francia: FR	Italia: IT	Nuova Zelanda: NZ	Svizzera: CH
Belgio: BE	Germania: DE	Giappone: JP	Norvegia: NO	Turchia: TR
Canada: CA	Grecia: GR	Lussemburgo: LU	Portogallo: PT	Regno Unito: GB
Danimarca: DK	Islanda: IS	Messico: MX	Spagna: ES	Stati Uniti: US

Per gli altri paesi utilizzare le sigle della norma ISO 3166.

26. CONDIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE

IL CODICE INTERNAZIONALE DEI RIFIUTI (IWIC - PUNTO 15), LE LISTE OCSE DEI RIFIUTI PER LE OPERAZIONI DI RECUPERO (LISTA AMBRA, LISTA ROSSA - PUNTO 16), LE CATEGORIE DI RIFIUTI SOTTOPOSTE A CONTROLLO (TABELLA Y - PUNTO 17) E LE ISTRUZIONI PIU' DETTAGLIATE SI TROVANO IN UN MANUALE DISPONIBILE PRESSO L'OCSE.

ESEMPLARE PER:

1. Notificatore/dichiarante/esportatore (nome e indirizzo) ed eventualmente n. di registrazione: <input type="checkbox"/> Tel.: _____ Fax: _____ Persona da contattare: _____		3. Corrispondente alla notifica N.: 000000	4. Numero di serie della spedizione: _____
2. Destinatario/importatore (nome e indirizzo) ed eventualmente n. di registrazione: Tel.: _____ Fax: _____ Persona da contattare: _____		8. Centro di smaltimento/recupero (denominazione, ubicazione, indirizzo) Tel.: _____ Fax: _____ se indicato n. di registrazione: _____ e limite di validità: _____ Persona da contattare: _____	
5. 1° trasportatore (nome, indirizzo): n. di registrazione: (se indicato) _____ Tel.: _____ Fax: _____		6. 2° trasportatore (3) (nome, indirizzo): n. di registrazione: (se indicato) _____ Tel.: _____ Fax: _____	
7. Ultimo trasportatore (nome, indirizzo): n. di registrazione: (se indicato) _____ Tel.: _____ Fax: _____		9. Codice dell'operazione di smaltimento/recupero (2): _____ e tecnica impiegata: _____	
10. Identità del mezzo di trasporto: Data della presa in carico: _____ Firma del rappresentante della società di trasporti _____	11. Identificazione del mezzo di trasporto: Data della presa in carico: _____ Firma del rappresentante della società di trasporti _____	12. Identificazione del mezzo di trasporto: Data della presa in carico: _____ Firma del rappresentante della società di trasporti _____	
13. Denominazione e composizione chimica dei rifiuti: _____			14. Caratteristiche fisiche (2): _____
15. Codice di identificazione dei rifiuti: - nel paese di esportazione/spedizione: _____ - nel paese di importazione/destinazione: _____ Codice IWIC (International Waste Identification Code): _____ Codice EWC (European Waste Catalogue): _____ Altro (specificare): _____			17. Quantitativo effettivo (b) chili litri
16. Classificazione dell'OCSE (1): lista ambra <input type="checkbox"/> lista rossa <input type="checkbox"/> e numero: _____ altre* <input type="checkbox"/> * (allegare informazioni)			18. Numero di colli: _____
19. Numero ONU di identificazione: _____ e denominazione ufficiale della spedizione: _____		Classe ONU (2): _____	
20. Istruzioni speciali per la manutenzione: _____		22. Dichiarazione del notificatore/dichiarante/esportatore: Dichiaro in buona fede che le informazioni di cui ai punti da 1 a 9 e da 16 a 23 sono complete e veritiere. Dichiaro inoltre che sono stati soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali imposti dalla legge, che sono in vigore tutte le assicurazioni obbligatorie e le garanzie finanziarie eventualmente richieste per i movimenti transfrontalieri e che* (i) sono state ricevute tutte le autorizzazioni necessarie oppure (ii) la spedizione è destinata ad un centro di recupero all'interno dell'area OCSE e che non sono state ricevute obiezioni da nessuno dei paesi interessati entro il periodo di 30 giorni previsto dalla procedura di silenzio-assenso; oppure (iii) la spedizione è destinata ad un centro di recupero preventivamente autorizzato per questo tipo di rifiuti all'interno dell'area OCSE; l'autorizzazione non è stata revocata né sono state ricevute obiezioni da alcuno dei paesi interessati. Nome: _____ Firma: _____ Data: _____	
21. Data effettiva della spedizione: _____		* (Cancellare le frasi non applicabili)	

DA COMPILARE DAL DESTINATARIO/IMPORTATORE O DAL CENTRO DI RECUPERO O SMALTIMENTO

23. La spedizione è stata ricevuta dal destinatario/importatore il: (se non si tratta dell'installazione di smaltimento o recupero) quantità ricevuta (b): _____ chili _____ litri Data: _____ Nome: _____ Firma: _____ * (contattare immediatamente le autorità competenti)	accettata <input type="checkbox"/> (1) respinta* <input type="checkbox"/>	25. Dichiaro che lo smaltimento/recupero dei rifiuti di cui sopra è stato effettuato*: Data: _____ Nome: _____ Firma: _____
24. La spedizione è stata ricevuta dal centro di recupero o smaltimento il: Quantità ricevuta (b): _____ chili _____ litri Data: _____ Nome: _____ Firma: _____ Lo smaltimento/recupero sarà effettuato prima del: Metodi di smaltimento/recupero: * (Contattare immediatamente le autorità competenti)	accettata <input type="checkbox"/> (1) respinta* <input type="checkbox"/>	* (non richiesto dal sistema di controllo dell'OCSE)

(1) Barrare l'apposita casella. (2) Vedere codici a tergo. (3) Se i trasportatori sono più di tre, allegare informazioni come richiesto ai punti 6 e 11.
 (a) Formulario utilizzato anche dall'OCSE.
 (b) Indicare uno dei due. La autorità competenti possono richiedere le quantità limitatamente ai chili.

Elenco delle abbreviazioni usate nel modulo di movimento accompagnamento

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO/RICUPERO (Punto 9)

SMALTIMENTO (SENZA RECUPERO)

- D1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica, ecc.)
- D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, ecc.)
- D3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali, ecc.)
- D4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
- D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente, ecc.)
- D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D8 Trattamento biologico non specificato altrove nella presente lista, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti D 1 a D 12
- D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nella presente lista che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
- D10 Incenerimento a terra
- D11 Incenerimento in mare
- D12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
- D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti D 1 a D 12
- D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti D 1 a D 12
- D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti D 1 a D 12

OPERAZIONI DI RICUPERO

- R1 Utilizzazione come combustibile (ad eccezione dell'incenerimento diretto) o come altro mezzo per produrre energia
- R2 Rigenerazione/recupero di solventi
- R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
- R4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici
- R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
- R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
- R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli usati
- R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10
- R12 Scambio di rifiuti per sottoposti ad una delle operazioni indicate da R 1 a R 11
- R13 Messa in riserva di materiali per sottoporli a una operazioni che figurano nella presente lista nei punti da R 1 a R 12

NOTA: Le operazioni di smaltimento ("D") non sono coperte dal sistema di controllo dell'OCSE

CARATTERISTICHE FISICHE (punto 14)

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. in polvere o pulverulenti | 5. Liquidi |
| 2. solidi | 6. gassosi |
| 3. vischiosi o sciropposi | 7. altro (specificare) |
| 4. fangosi | |

SIGLA DEI PAESI DELL'OCSE (Punti 26-27-28)

Australia: AU	Finlandia: FI	Irlanda: IE	Paesi Bassi: NL	Svezia: SE
Austria: AT	Francia: FR	Italia: IT	Nuova Zelanda: NZ	Svizzera: CH
Belgio: BE	Germania: DE	Giappone: JP	Norvegia: NO	Turchia: TR
Canada: CA	Grecia: GR	Lussemburgo: LU	Portogallo: PT	Regno Unito: GB
Danimarca: DK	Islanda: IS	Messico: MX	Spagna: ES	Stati Uniti: US

Per gli altri paesi utilizzare le sigle della norma ISO 3166.

RISERVATO AGLI UFFICI DOGANALI*

26. PAESE DI ESPORTAZIONE/SPEDIZIONE (PER L'UNIONE EUROPEA) UFFICIO DOGANALE DI USCITA: I rifiuti dichiarati a tergo sono usciti dal paese della Comunità in data: Timbro: Firma:	27. TIMBRI DEGLI UFFICI DOGANALI DEI PAESI DI TRANSITO <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Denominazione del paese (2):</td> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Denominazione del paese (2):</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; border-right: 1px solid black;">Entrata</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Uscita</td> <td style="width: 50%; text-align: center; border-right: 1px solid black;">Entrata</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Uscita</td> </tr> </table>	Denominazione del paese (2):		Denominazione del paese (2):		Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Denominazione del paese (2):		Denominazione del paese (2):							
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita						
28. PAESE DI IMPORTAZIONE/DESTINAZIONE I rifiuti dichiarati a tergo sono entrati nel paese in data: Timbro: Firma:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Denominazione del paese (2):</td> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Denominazione del paese (2):</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; border-right: 1px solid black;">Entrata</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Uscita</td> <td style="width: 50%; text-align: center; border-right: 1px solid black;">Entrata</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Uscita</td> </tr> </table>	Denominazione del paese (2):		Denominazione del paese (2):		Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Denominazione del paese (2):		Denominazione del paese (2):							
Entrata	Uscita	Entrata	Uscita						

(2) Usare le sigle dei paesi riportate qui sopra.

* Non richiesto dal sistema di controllo dell'OCSE

IL CODICE INTERNAZIONALE DEI RIFIUTI (IWIC - PUNTO 15), LE LISTE OCSE DI CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI DESTINATI ALLE OPERAZIONI DI RECUPERO (LISTA AMBRA, LISTA ROSSA - PUNTO 16), LE CATEGORIE DI RIFIUTI SOTTOPOSTE A CONTROLLO E LE ISTRUZIONI PIU' DETTAGLIATE SI TROVANO IN UN MANUALE DISPONIBILE PRESSO L'OCSE.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1994

recante modifica delle decisioni 94/143/CE, 94/187/CE, 94/309/CE, 94/344/CE, 94/446/CE e 94/435/CE che stabiliscono le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di taluni prodotti di cui alla direttiva 92/118/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/775/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c),

considerando che le decisioni della Commissione 94/143/CE⁽²⁾, 94/187/CE⁽³⁾, 94/309/CE⁽⁴⁾, 94/344/CE⁽⁵⁾, 94/446/CE⁽⁶⁾ e 94/435/CE⁽⁷⁾ stabiliscono le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione, rispettivamente, di siero di equidi; di involucri di origine animale; di alcuni alimenti per animali da compagnia e di alcuni prodotti eduli non conciati per animali da compagnia contenenti materiali di origine animale a basso rischio; di proteine animali trasformate destinate al consumo animale, nonché di prodotti contenenti tali proteine; di ossa e relativi prodotti, corna e relativi prodotti, zoccoli e relativi prodotti, da sottoporre ad ulteriore trasformazione e non destinati al consumo umano o animale; di setole di suini provenienti da paesi terzi;

considerando che le decisioni summenzionate sono state modificate dalla decisione 94/461/CE della Commissione⁽⁸⁾ che stabilisce il 1° dicembre 1994 quale loro data di entrata in applicazione; che, tuttavia, entro tale data i paesi terzi non potranno soddisfare le nuove condizioni d'importazione; che, per evitare distorsioni negli scambi,

è necessario rinviare al 28 febbraio 1995 l'entrata in applicazione delle stesse decisioni;

considerando che le decisioni 94/143/CE, 94/187/CE, 94/309/CE, 94/344/CE, 94/446/CE e 94/435/CE devono essere modificate in conformità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione 94/143/CE, la data del «1° dicembre 1994» è sostituita da quella del «28 febbraio 1995».

Articolo 2

All'articolo 2 della decisione 94/187/CE, la data del «1° dicembre 1994» è sostituita da quella del «28 febbraio 1995».

Articolo 3

All'articolo 2 della decisione 94/309/CE, la data del «1° dicembre 1994» è sostituita da quella del «28 febbraio 1995».

Articolo 4

All'articolo 2 della decisione 94/344/CE, la data del «1° dicembre 1994» è sostituita da quella del «28 febbraio 1995».

Articolo 5

All'articolo 4 della decisione 94/446/CE, la data del «1° dicembre 1994» è sostituita da quella del «28 febbraio 1995».

⁽¹⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.⁽²⁾ GU n. L 62 del 5. 3. 1994, pag. 62.⁽³⁾ GU n. L 89 del 6. 4. 1994, pag. 18.⁽⁴⁾ GU n. L 137 dell'1. 6. 1994, pag. 62.⁽⁵⁾ GU n. L 154 del 21. 6. 1994, pag. 45.⁽⁶⁾ GU n. L 183 del 19. 7. 1994, pag. 46.⁽⁷⁾ GU n. L 180 del 14. 7. 1994, pag. 40.⁽⁸⁾ GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 88.

Articolo 6

All'articolo 5 della decisione 94/435/CE, la data del « 1° dicembre 1994 » è sostituita da quella del « 28 febbraio 1995 ».

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione
